

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 240

48° anno

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

30 settembre 2005

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2005/C 240/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2005/C 240/02	Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici ⁽¹⁾	2
2005/C 240/03	Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro ⁽¹⁾	17
2005/C 240/04	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	20
2005/C 240/05	Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari	23
2005/C 240/06	Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari	28
2005/C 240/07	Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari	32
2005/C 240/08	Aiuti di Stato — Paesi Bassi — Aiuti di Stato n. C 15/2005 (ex NN 34/2005) — Presunti aiuti irregolari in favore di VAOP — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE ⁽¹⁾	36

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

2005/C 240/09	Annuncio di un periodo per il controllo e la valutazione della situazione dei diritti del lavoro in Bielorussia in vista della revoca temporanea dei benefici nell'ambito dello Schema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG)	41
2005/C 240/10	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3938 — CRH/Quester) ⁽¹⁾	42



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

29 settembre 2005

(2005/C 240/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2063	SIT	tolar sloveni	239,53
JPY	yen giapponesi	135,92	SKK	corone slovacche	38,870
DKK	corone danesi	7,4626	TRY	lire turche	1,6270
GBP	sterline inglesi	0,68260	AUD	dollari australiani	1,5831
SEK	corone svedesi	9,3715	CAD	dollari canadesi	1,4155
CHF	franchi svizzeri	1,5578	HKD	dollari di Hong Kong	9,3590
ISK	corone islandesi	75,72	NZD	dollari neozelandesi	1,7386
NOK	corone norvegesi	7,8160	SGD	dollari di Singapore	2,0362
BGN	lev bulgari	1,9559	KRW	won sudcoreani	1 251,05
CYP	sterline cipriote	0,5731	ZAR	rand sudafricani	7,6876
CZK	corone ceche	29,610	CNY	renminbi Yuan cinese	9,7626
EEK	corone estoni	15,6466	HRK	kuna croata	7,4345
HUF	fiorini ungheresi	248,75	IDR	rupia indonesiana	12 430,92
LTL	litas lituani	3,4528	MYR	ringgit malese	4,548
LVL	lats lettoni	0,6961	PHP	peso filippino	67,462
MTL	lire maltesi	0,4293	RUB	rublo russo	34,3800
PLN	zloty polacchi	3,9009	THB	baht thailandese	49,529
RON	leu rumeni	3,5527			

(¹) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici

(2005/C 240/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)

OEN (*)	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CEN	EN 285:1996 Sterilizzazione — Sterilizzatrici a vapore — Grandi sterilizzatrici	—	
CEN	EN 375:2001 Informazioni fornite dal fabbricante con reagenti per diagnostica in vitro per uso professionale	—	
CEN	EN 376:2002 Informazioni fornite dal fabbricante con i reagenti diagnostici in vitro per test auto-diagnostici	—	
CEN	EN 455-1:2000 Guanti medicali monouso — Assenza di fori — requisiti e prove	EN 455-1:1993	Data scaduta (30.4.2001)
CEN	EN 455-2:2000 Guanti medicali monouso — Proprietà fisiche: requisiti e prove	EN 455-2:1995	Data scaduta (30.4.2001)
CEN	EN 455-3:1999 Guanti medicali monouso — Requisiti e prove per la valutazione biologica	—	
CEN	EN 550:1994 Sterilizzazione dei dispositivi medici — Metodo per la convalida e per il controllo sistematico della sterilizzazione a ossido di etilene	—	
CEN	EN 552:1994 Sterilizzazione dei dispositivi medici — Metodo per la convalida e per il controllo sistematico della sterilizzazione con radiazioni ionizzanti	—	
	EN 552:1994/A1:1999	Nota 3	Data scaduta (30.11.1999)
	EN 552:1994/A2:2000	Nota 3	Data scaduta (31.5.2001)
CEN	EN 554:1994 Sterilizzazione dei dispositivi medici — Metodo per la convalida e per il controllo sistematico della sterilizzazione a vapore	—	
CEN	EN 556-1:2001 Sterilizzazione dei dispositivi medici — Requisiti per i dispositivi medici che recano l'indicazione «STERILE» — Requisiti per i dispositivi medici sterilizzati terminalmente	EN 556:1994	Data scaduta (30.4.2002)

OEN (*)	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CEN	EN 556-2:2003 Sterilizzazione dei dispositivi medici — Requisiti per i dispositivi medici che recano l'indicazione «STERILE» — Parte 2: Requisiti per i dispositivi medici preparati asetticamente	—	
CEN	EN 591:2001 Istruzioni per l'uso degli strumenti per diagnostica in vitro per uso professionale	—	
CEN	EN 592:2002 Istruzioni per l'uso per gli strumenti diagnostici in vitro per test auto-diagnostici	—	
CEN	EN 737-1:1998 Impianti di distribuzione dei gas medicali — Unità terminali per gas medicali compressi e per vuoto	—	
CEN	EN 737-2:1998 Impianti di distribuzione dei gas medicali — Impianti di evacuazione dei gas anestetici — Requisiti fondamentali	—	
	EN 737-2:1998/A1:1999	Nota 3	Data scaduta (30.6.2000)
CEN	EN 737-3:1998 Impianti di distribuzione dei gas medicali — Impianti per gas medicali compressi e per vuoto	—	
	EN 737-3:1998/A1:1999	Nota 3	Data scaduta (30.6.2000)
CEN	EN 737-4:1998 Impianti di distribuzione dei gas medicali — Unità terminali per impianti di evacuazione dei gas anestetici	—	
CEN	EN 738-1:1997 Riduttori di pressione per l'utilizzo con i gas medicali — Riduttori di pressione e riduttori di pressione con flussometro	—	
	EN 738-1:1997/A1:2002	Nota 3	Data scaduta (31.10.2002)
CEN	EN 738-2:1998 Riduttori di pressione per l'utilizzo con i gas medicali — Riduttori di pressione di centrale e di linea	—	
CEN	EN 738-3:1998 Riduttori di pressione per l'utilizzo con i gas medicali — Riduttori di pressione incorporati nella valvola della bombola	—	
	EN 738-3:1998/A1:2002	Nota 3	Data scaduta (31.10.2002)

OEN (*)	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CEN	EN 738-4:1998 Riduttori di pressione per l'utilizzo con i gas medicali — Riduttori per bassa pressione per l'impiego all'interno di apparecchiature medicali	—	
	EN 738-4:1998/A1:2002	Nota 3	Data scaduta (31.10.2002)
CEN	EN 739:1998 Tubi flessibili per bassa pressione per l'utilizzo con i gas medicali	—	
	EN 739:1998/A1:2002	Nota 3	Data scaduta (31.10.2002)
CEN	EN 740:1998 Sistemi di anestesia e loro moduli — Requisiti particolari	—	
	EN 740:1998/A1:2004	Nota 3	Data scaduta (31.7.2004)
	EN 740:1998/AC:1998		
CEN	EN 794-1:1997 Ventilatori polmonari — Requisiti particolari dei ventilatori per terapia intensiva	—	
	EN 794-1:1997/A1:2000	Nota 3	Data scaduta (31.5.2001)
CEN	EN 794-3:1998 Ventilatori polmonari — Requisiti particolari dei ventilatori per emergenza e trasporto	—	
	EN 794-3:1998/A1:2005	Nota 3	31.12.2005
CEN	EN 864:1996 Apparecchi elettromedicali — Capnometri per impiego su esseri umani — Requisiti particolari	—	
CEN	EN 867-2:1997 Sistemi non biologici per l'uso in sterilizzatrici — Indicatori di processo (Classe A)	—	
CEN	EN 867-3:1997 Sistemi non biologici per l'uso in sterilizzatrici — Specifiche per indicatori di Classe B destinati ad essere utilizzati per la prova Bowie-Dick	—	
CEN	EN 868-1:1997 Materiali e sistemi di imballaggio per i dispositivi medici che devono essere sterilizzati — Requisiti generali e metodi di prova	—	
CEN	EN 980:2003 Simboli grafici utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici	EN 980:1996	Data scaduta (31.10.2003)
CEN	EN 1041:1998 Informazioni fornite dal fabbricante con i dispositivi medici	—	

OEN (*)	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CEN	EN 1060-1:1995 Sfigmomanometri non invasivi — Requisiti generali	—	
	EN 1060-1:1995/A1:2002	Nota 3	Data scaduta (30.11.2002)
CEN	EN 1060-2:1995 Sfigmomanometri non invasivi — Requisiti supplementari per sfigmomanometri meccanici	—	
CEN	EN 1060-3:1997 Sfigmomanometri non invasivi — Requisiti supplementari per sistemi elettromeccanici di misurazione della pressione sanguigna	—	
CEN	EN 1060-4:2004 Sfigmomanometri non invasivi — Parte 4: Procedimenti di prova per determinare l'accu- rezza generale del sistema degli sfigmomanometri non invasivi automatici	—	
CEN	EN 1089-3:2004 Bombole trasportabili per gas — Identificazione della bombola (escluso GPL) — Parte 3: Codificazione del colore	EN 1089-3:1997	Data scaduta (31.10.2004)
CEN	EN 1174-1:1996 Sterilizzazione dei dispositivi medici — Valutazione della popolazione di microrganismi sul prodotto — Requisiti	—	
CEN	EN 1174-2:1996 Sterilizzazione dei dispositivi medici — Valutazione della popolazione di microrganismi sul prodotto — Linee guida	—	
CEN	EN 1174-3:1996 Sterilizzazione dei dispositivi medici — Valutazione della popolazione di microrganismi sul prodotto — Guida ai metodi per la convalida delle tecniche microbiologiche	—	
CEN	EN 1280-1:1997 Sistemi di riempimento specifici per vaporizzatori di anestesia — Sistemi di riempimento a chiave rettangolare	—	
	EN 1280-1:1997/A1:2000	Nota 3	Data scaduta (24.11.2000)
CEN	EN 1281-2:1995 Apparecchi per anestesia e ventilazione polmonare — Raccordi conici — Raccordi filettati di supporto (ISO 5356-2:1987 modificata)	—	
CEN	EN 1282-2:2005 Tubi per tracheotomia — Tubi pediatrici (ISO 5366-3:2001 modificata)	EN 1282-2:1997	31.12.2005
CEN	EN 1422:1997 Sterilizzatrici per uso medico — Sterilizzatrici a ossido di etilene — Requisiti e metodi di prova	—	

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CEN	EN 1618:1997 Cateteri diversi da quelli intravascolari — Metodi di prova per le proprietà comuni	—	
CEN	EN 1639:2004 Odontoiatria — Dispositivi medici per odontoiatria — Strumenti	EN 1639:1996	Data scaduta (31.12.2004)
CEN	EN 1640:2004 Odontoiatria — Dispositivi medici per odontoiatria — Attrezzatura	EN 1640:1996	Data scaduta (31.12.2004)
CEN	EN 1641:2004 Odontoiatria — Dispositivi medici per odontoiatria — Materiali	EN 1641:1996	Data scaduta (31.12.2004)
CEN	EN 1642:2004 Odontoiatria — Dispositivi medici per odontoiatria — Impianti dentali	EN 1642:1996	Data scaduta (31.12.2004)
CEN	EN 1707:1996 Raccordi conici al 6% (Luer) per siringhe, aghi ed altra strumentazione medica — Raccordi di serraggio	—	
CEN	EN 1782:1998 Tubi tracheali e raccordi	—	
CEN	EN 1789:1999 Veicoli medici e loro attrezzatura — Autoambulanze	—	
	EN 1789:1999/A1:2003	Nota 3	Data scaduta (30.9.2003)
CEN	EN 1820:2005 Palloni per anestesia (ISO 5362:2000 modificata)	EN 1820:1997	31.12.2005
CEN	EN 1865:1999 Specifiche per le barelle ed altre attrezzature per il trasporto dei pazienti nelle ambulanze	—	
CEN	EN 1970:2000 Letti regolabili per persone disabili — Requisiti e metodi di prova	—	
	EN 1970:2000/A1:2005	Nota 3	30.9.2005
CEN	EN 1985:1998 Ausili alla deambulazione — Requisiti generali e metodi di prova	—	
CEN	EN ISO 4074:2002 Profilattici in lattice di gomma naturale — Requisiti e metodi di prova (ISO 4074:2002)	EN 600:1996	31.8.2005
CEN	EN ISO 4135:2001 Apparecchi per anestesia e ventilazione polmonare — Vocabolario (ISO 4135:2001)	EN ISO 4135:1996	Data scaduta (28.2.2002)

OEN (1)	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CEN	EN ISO 5356-1:2004 Apparecchiature per anestesia e ventilazione polmonare — Raccordi conici — Parte 1: Raccordi maschi e femmine (ISO 5356-1:2004)	EN 1281-1:1997	Data scaduta (30.11.2004)
CEN	EN ISO 5366-1:2004 Apparecchi per anestesia e ventilazione polmonare — Tubi di tracheostomia — Parte 1: Tubi e connettori per l'utilizzo su adulti (ISO 5366-1:2000)	EN 1282-1:1996	Data scaduta (31.1.2005)
CEN	EN ISO 7376:2003 Apparecchiature per anestesia e ventilazione polmonare — Laringoscopi per intubazione tracheale (ISO 7376:2003)	EN 1819:1997	Data scaduta (30.6.2004)
CEN	EN ISO 7439:2002 Dispositivi contraccettivi intrauterini contenenti rame — Requisiti, prove (ISO 7439:2002)	—	
CEN	EN ISO 7886-3:2005 Siringhe ipodermiche sterili monouso — Parte 3: Siringhe autobloccanti per vaccinazione a dose fissa (ISO 7886-3:2005)	—	
CEN	EN ISO 8185:1997 Umidificatori per uso medico — Requisiti generali per sistemi di umidificazione (ISO 8185:1997)	—	
CEN	EN ISO 8359:1996 Concentratori di ossigeno per uso medico — Requisiti di sicurezza (ISO 8359:1996)	—	
CEN	EN ISO 8835-4:2004 Sistemi di anestesia per inalazione — Parte 4: Dispositivi di alimentazione di vapore aneste- tico (ISO 8835-4:2004)	—	
CEN	EN ISO 8835-5:2004 Sistemi di anestesia per inalazione — Parte 5: Ventilatori per anestesia (ISO 8835-5:2004)	—	
	EN ISO 8835-5:2004/AC:2004		
CEN	EN ISO 9360-1:2000 Apparecchiature per anestesia e ventilazione polmonare — Scambiatori di calore e di umidità (SCU) utilizzati per umidificare i gas respirati dalle persone — Scambiatori di calore e di umidità per l'uso con volumi minimi di emissione del respiro di 250 ml	—	
CEN	EN ISO 9360-2:2002 Apparecchiature per anestesia e ventilazione polmonare — Scambiatori di calore e di umidità (SCU) utilizzati per umidificare i gas respirati dalle persone — Scambiatori di calore e di umidità per l'uso con pazienti tracheostomizzati aventi volumi minimi	—	
CEN	EN ISO 9713:2004 Impianti neurochirurgici — Clips intracraniali autochiudenti per aneurisma (ISO 9713:2002)	—	

OEN (*)	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CEN	EN ISO 9919:2005 Apparecchiature elettromedicali — Requisiti particolari per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali dei pulsossimetri per uso medico (ISO 9919:2005)	EN 865:1997	30.9.2005
CEN	EN ISO 10079-1:1999 Aspiratori per uso medico — Aspiratori azionati elettricamente — Requisiti di sicurezza (ISO 10079-1:1999)	EN ISO 10079-1:1996	Data scaduta (29.2.2000)
CEN	EN ISO 10079-2:1999 Aspiratori per uso medico — Aspiratori azionati manualmente (ISO 10079-2:1999)	EN ISO 10079-2:1996	Data scaduta (29.2.2000)
CEN	EN ISO 10079-3:1999 Aspiratori per uso medico — Aspiratori azionati da una sorgente di vuoto o di pressione (ISO 10079-3:1999)	EN ISO 10079-3:1996	Data scaduta (29.2.2000)
CEN	EN ISO 10535:1998 Sollevari per il trasferimento di persone disabili — Requisiti e metodi di prova (ISO 10535:1998)	—	
CEN	EN ISO 10555-1:1996 Cateteri intravascolari sterili monouso — Requisiti generali (ISO 10555-1:1995)	—	
	EN ISO 10555-1:1996/A1:1999	Nota 3	Data scaduta (31.1.2000)
	EN ISO 10555-1:1996/A2:2004	Nota 3	Data scaduta (30.11.2004)
CEN	EN ISO 10651-2:2004 Ventilatori polmonari per uso medico — Requisiti particolari per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali — Parte 2: Ventilatori per le cure a domicilio per pazienti dipendenti dal ventilatore (ISO 10651-2:2004)	EN 794-2:1997	Data scaduta (31.1.2005)
CEN	EN ISO 10651-4:2002 Ventilatori polmonari — Requisiti particolari per resuscitatori manuali (ISO 10651-4:2002)	—	
CEN	EN ISO 10651-6:2004 Ventilatori polmonari per uso medico — Requisiti particolari per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali — Parte 6: Dispositivi di assistenza respiratoria a domicilio (ISO 10651-6:2004)	—	
CEN	EN ISO 10993-1:2003 Valutazione biologica dei dispositivi medici — Parte 1: Valutazione e prove (ISO 10993-1:2003)	—	

OEN (*)	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CEN	EN ISO 10993-3:2003 Valutazione biologica dei dispositivi medici — Parte 3: Prove di genotossicità, carcinogenicità e tossicità sulla riproduzione (ISO 10993-3:2003)	EN 30993-3:1993	Data scaduta (30.4.2004)
CEN	EN ISO 10993-4:2002 Valutazione biologica dei dispositivi medici — Scelta delle prove relative alla interazione col sangue (ISO 10993-4:2002)	EN 30993-4:1993	Data scaduta (30.4.2003)
CEN	EN ISO 10993-5:1999 Valutazione biologica dei dispositivi medici — Prove per la citotossicità in vitro (ISO 10993-5:1999)	EN 30993-5:1994	Data scaduta (30.11.1999)
CEN	EN ISO 10993-7:1995 Valutazione biologica dei dispositivi medici — Residui della sterilizzazione mediante ossido di etilene (ISO 10993-7:1995)	—	
CEN	EN ISO 10993-9:1999 Valutazione biologica dei dispositivi medici — Struttura per l'identificazione e la quantificazione della degradazione potenziale dei prodotti (ISO 10993-9:1999)	—	
CEN	EN ISO 10993-10:2002 Valutazione biologica dei dispositivi medici — Parte 10: Prove di irritazione e di ipersensibilità ritardata (ISO 10993-10:2002)	EN ISO 10993-10:1995	Data scaduta (31.3.2003)
CEN	EN ISO 10993-11:1995 Valutazione biologica dei dispositivi medici — Prove di tossicità sistemica (ISO 10993-11:1993)	—	
CEN	EN ISO 10993-12:2004 Valutazione biologica dei dispositivi medici — Parte 12: Preparazione dei campioni e materiali di riferimento (ISO 10993-12:2002)	EN ISO 10993-12:1996	Data scaduta (31.5.2005)
CEN	EN ISO 10993-13:1998 Valutazione biologica dei dispositivi medici — Identificazione e quantificazione di prodotti di degradazione di dispositivi medici a base di polimeri (ISO 10993-13:1998)	—	
CEN	EN ISO 10993-14:2001 Valutazione biologica dei dispositivi medici — Identificazione e quantificazione dei prodotti di degradazione dalle ceramiche (ISO 10993-14:2001)	—	
CEN	EN ISO 10993-15:2000 Valutazione biologica dei dispositivi medici — Identificazione e quantificazione dei prodotti di degradazione da metalli e leghe (ISO 10993-15:2000)	—	
CEN	EN ISO 10993-16:1997 Valutazione biologica dei dispositivi medici — Concezione di studi tossicocinetici per i prodotti di degradazione e le sostanze cedibili (ISO 10993-16:1997)	—	
CEN	EN ISO 10993-17:2002 Valutazione biologica dei dispositivi medici — Parte 17: Definizione dei limiti ammissibili per le sostanze rilasciabili (ISO 10993-17:2002)	—	

OEN (*)	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CEN	EN ISO 11197:2004 Unità di alimentazione per uso medico (ISO 11197:2004)	EN 793:1997	Data scaduta (30.6.2005)
CEN	EN ISO 11990:2003 Ottica e strumenti ottici — Laser e sistemi laser — Determinazione della resistenza al laser di tubi tracheali (ISO 11990:2003)	EN ISO 11990:1999	Data scaduta (31.10.2003)
CEN	EN 12006-1:1999 Impianti chirurgici non attivi — Requisiti particolari per impianti cardiaci e vascolari — Protesi valvolari cardiache	—	
CEN	EN 12006-2:1998 Impianti chirurgici non attivi — Requisiti particolari per gli impianti cardio-vascolari — Protesi vascolari inclusi i condotti per valvole cardiache	—	
CEN	EN 12006-3:1998 Impianti chirurgici non attivi — Requisiti particolari per impianti cardiaci e vascolari — Dispositivi endovascolari	—	
CEN	EN 12010:1998 Impianti chirurgici non attivi — Protesi articolari — Requisiti particolari	—	
CEN	EN 12011:1998 Strumentazione da utilizzare in associazione con impianti chirurgici non attivi — Requisiti generali	—	
CEN	EN 12182:1999 Ausili tecnici per persone disabili — Requisiti generali e metodi di prova	—	
CEN	EN 12183:1999 Sedie a rotelle a propulsione manuale — Requisiti e metodi di prova	—	
CEN	EN 12184:1999 Sedie a rotelle a propulsione elettrica, motorette e loro sistemi di carica — Requisiti e metodi di prova	—	
CEN	EN 12218:1998 Sistemi a barre per sostenere apparecchiature medicali	—	
	EN 12218:1998/A1:2002	Nota 3	Data scaduta (31.10.2002)
CEN	EN 12322:1999 Dispositivi medico-diagnostici in vitro — Mezzi di coltura per microbiologia — Criteri di prestazione per mezzi di coltura	—	
	EN 12322:1999/A1:2001	Nota 3	Data scaduta (30.4.2002)

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CEN	EN 12342:1998 Tubi di respirazione destinati all'uso con sistemi per anestesia e ventilatori	—	
CEN	EN 12442-1:2000 Tessuti animali e loro derivati utilizzati nella fabbricazione dei dispositivi medici — Analisi e gestione dei rischi	—	
CEN	EN 12442-2:2000 Tessuti animali e loro derivati utilizzati nella fabbricazione dei dispositivi medici — Controlli sull'origine, raccolta e trattamento	—	
CEN	EN 12442-3:2000 Tessuti animali e loro derivati utilizzati nella fabbricazione dei dispositivi medici — Convalida dell'eliminazione e/o inattivazione dei virus ed agenti trasmissibili	—	
CEN	EN 12470-1:2000 Termometri clinici — Termometri a dilatazione di liquido metallico in vetro con dispositivo di massimo	—	
CEN	EN 12470-2:2000 Termometri clinici — Termometri a cambiamento di fase (matrice a punti)	—	
CEN	EN 12470-3:2000 Termometri clinici — Termometri elettrici compatti (a comparazione e estrapolazione) aventi un dispositivo di massimo	—	
CEN	EN 12470-4:2000 Termometri clinici — Prestazioni dei termometri elettrici per misurazione continua	—	
CEN	EN 12470-5:2003 Termometri clinici — Parte 5: Prestazioni dei termometri a infrarossi per orecchio (con dispositivo di massimo)	—	
CEN	EN 12523:1999 Protesi d'arto esterne e ortesi esterne — Requisiti e metodi di prova	—	
CEN	EN 12563:1998 Impianti chirurgici non attivi — Protesi articolari — Requisiti specifici per protesi articolari dell'anca	—	
CEN	EN 12564:1998 Impianti chirurgici non attivi — Protesi articolari — Requisiti specifici per protesi articolari del ginocchio	—	
CEN	EN ISO 12870:2004 Optica oftalmica — Montature per occhiali — Requisiti e metodi di prova (ISO 12870:2004)	EN ISO 12870:1997	Data scaduta (28.2.2005)

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CEN	EN 13014:2000 Connessioni per tubi di campionamento gas ad apparecchi per anestesia e per ventilazione polmonare	—	
CEN	EN 13060:2004 Piccole sterilizzatrici a vapore	—	
CEN	EN 13220:1998 Dispositivi per la misurazione del flusso per il collegamento alle unità terminali degli impianti di distribuzione dei gas medicali	—	
CEN	EN 13221:2000 Collegamenti flessibili ad alta pressione per uso con i gas medicali	—	
CEN	EN 13328-1:2001 Filtri di sistemi respiratori per uso anestetico e respiratorio — Metodo di prova con sale per valutare le prestazioni di filtrazione	—	
CEN	EN 13328-2:2002 Filtri di sistemi respiratori per uso anestetico e respiratorio — Aspetti diversi dalla filtrazione	—	
	EN 13328-2:2002/A1:2003	Nota 3	Data scaduta (30.6.2004)
CEN	EN ISO 13485:2003 Dispositivi medici — Sistemi di gestione della qualità — Requisiti per scopi regolamentari (ISO 13485:2003)	EN ISO 13488:2000 EN ISO 13485:2000	31.7.2006
CEN	EN 13503-8:2000 Impianti oftalmici — Lenti intraoculari — Requisiti fondamentali (ISO 11979-8:1999 modificata)	—	
CEN	EN 13544-1:2001 Attrezzatura per terapia respiratoria — Sistemi di nebulizzazione e loro componenti	—	
	EN 13544-1:2001/A1:2004	Nota 3	Data scaduta (31.12.2004)
CEN	EN 13544-2:2002 Attrezzatura per terapia respiratoria — Tubi e connettori	—	
CEN	EN 13544-3:2001 Attrezzatura per terapia respiratoria — Dispositivi per il trasporto dell'aria	—	
CEN	EN 13624:2003 Disinfettanti chimici ed antisettici — Prova quantitativa in sospensione per la valutazione dell'attività fungicida dei disinfettanti chimici per strumenti utilizzati in campo medico — Metodo di prova e requisiti (fase 2, stadio 1)	—	
CEN	EN 13718-1:2002 Ambulanze aeree, marittime e operanti su terreni difficili — Requisiti di interfaccia dei dispositivi medici per la continuità della terapia del paziente	—	

OEN (1)	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CEN	EN 13718-2:2002 Ambulanze aeree, marittime e operanti su terreni difficili — Requisiti operativi e tecnici per la continuità della terapia del paziente	—	
CEN	EN 13726-1:2002 Metodi di prova per le medicazioni primarie a contatto con la ferita — Aspetti di assorbimento	—	
CEN	EN 13726-2:2002 Metodi di prova per le medicazioni primarie a contatto con la ferita — Permeabilità al vapore d'acqua delle medicazioni con pellicola permeabile	—	
CEN	EN 13727:2003 Disinfettanti chimici ed antisettici — Prova quantitativa in sospensione per la valutazione dell'attività battericida dei disinfettanti chimici per gli strumenti utilizzati in campo medico — Metodo di prova e requisiti (fase 2, stadio 1)	—	
CEN	EN 13795-1:2002 Teli chirurgici, camici e tute per blocchi operatori, utilizzati come dispositivi medici, per pazienti, personale clinico e attrezzature — Requisiti generali per fabbricanti, operatori e prodotti	—	
CEN	EN 13795-2:2004 Teli chirurgici, camici e tute per blocchi operatori, utilizzati come dispositivi medici per pazienti, personale clinico e attrezzature — Parte 2: Metodi di prova	—	
CEN	EN 13824:2004 Sterilizzazione dei dispositivi medici — Trattamento asettico di dispositivi medici liquidi — Requisiti	—	
CEN	EN 13826:2003 Spirometri per la misura del flusso al picco espiratorio	—	
CEN	EN 13867:2002 Concentrati per emodialisi e terapie associate	—	
CEN	EN 13976-1:2003 Sistemi di soccorso — Trasporto di incubatori — Parte 1: Condizioni di interfaccia	—	
CEN	EN 13976-2:2003 Sistemi di soccorso — Trasporto di incubatori — Parte 2: Requisiti di sistema	—	
CEN	EN 14079:2003 Dispositivi medici non attivi — Requisiti di prestazione e metodi di prova per le garze di cotone assorbente e le garze di cotone e viscosa assorbente	—	

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CEN	EN ISO 14155-1:2003 Valutazione clinica dei dispositivi medici per soggetti umani — Requisiti generali (ISO 14155-1:2003)	EN 540:1993	Data scaduta (31.8.2003)
CEN	EN ISO 14155-2:2003 Valutazione clinica dei dispositivi medici per soggetti umani — Parte 2: Piani di valutazione clinica (ISO 14155-2:2003)	—	
CEN	EN ISO 14160:1998 Sterilizzazione dei dispositivi medici monouso che incorporano materiali di origine animale — Convalida e controllo sistematico della sterilizzazione con sterilizzanti chimici liquidi (ISO 14160:1998)	—	
CEN	EN 14180:2003 Sterilizzatrici per uso medico — Sterilizzatrici a vapore a bassa temperatura e sterilizzatrici a formaldeide — Requisiti e prove	—	
CEN	EN 14299:2004 Impianti chirurgici non attivi — Requisiti particolari per impianti cardiaci e vascolari — Requisiti specifici per stents arteriosi	—	
CEN	EN 14348:2005 Disinfettanti chimici ed antisettici — Prova quantitativa in sospensione per la valutazione dell'attività microbattericida dei disinfettanti chimici nel campo medico, compresi i disinfettanti per strumenti — Metodi di prova e requisiti (fase 2/stadio 1)	—	
CEN	EN ISO 14408:2005 Tubi tracheali destinati per la chirurgia laser — Requisiti per la marcatura e le informazioni di accompagnamento (ISO 14408:2005)	—	
CEN	EN ISO 14534:2002 Ottica oftalmica — Lenti a contatto e prodotti per la cura delle lenti a contatto — Requisiti fondamentali (ISO 14534:2002)	EN ISO 14534:1997	Data scaduta (31.12.2002)
CEN	EN ISO 14602:1998 Impianti chirurgici non attivi — Impianti per osteosintesi — Requisiti particolari (ISO 14602:1998)	—	
CEN	EN ISO 14630:2005 Impianti chirurgici non attivi — Requisiti generali (ISO 14630:2005)	EN ISO 14630:1997	30.11.2005
CEN	EN ISO 14889:2003 Ottica oftalmica — Lenti per occhiali — Requisiti fondamentali relativi a lenti finite non tagliate (ISO 14889:2003)	EN ISO 14889:1997	Data scaduta (30.11.2003)
CEN	EN ISO 14937:2000 Sterilizzazione dei prodotti sanitari — Requisiti generali per la caratterizzazione di un agente sterilizzante e per lo sviluppo, la convalida ed il controllo sistematico di un processo di sterilizzazione per dispositivi medici (ISO 14937:2000)	—	

OEN (*)	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CEN	EN ISO 14971:2000 Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici (ISO 14971:2000)	EN 1441:1997	Data scaduta (31.3.2004)
	EN ISO 14971:2000/A1:2003	Nota 3	Data scaduta (31.3.2004)
CEN	EN ISO 15001:2004 Apparecchi per anestesia e ventilazione polmonare — Compatibilità con l'ossigeno (ISO 15001:2003)	—	
CEN	EN ISO 15004:1997 Strumenti oftalmici — Requisiti fondamentali e metodi di prova (ISO 15004:1997)	—	
CEN	EN ISO 15225:2000 Nomenclatura — Specifiche per un sistema di nomenclatura per i dispositivi medici destinato allo scambio di dati regolamentati (ISO 15225:2000)	—	
	EN ISO 15225:2000/A1:2004	Nota 3	Data scaduta (31.8.2004)
CEN	EN ISO 15747:2005 Contenitori di plastica per iniezione intravenosa (ISO 15747:2003)	—	
CEN	EN ISO 17510-1:2002 Terapia respiratoria per l'apnea nel sonno — Dispositivi per la terapia respiratoria dell'apnea nel sonno (ISO 17510-1:2002)	—	
CEN	EN ISO 17510-2:2003 Terapia respiratoria per l'apnea nel sonno — Parte 2: Maschere e accessori di applicazione (ISO 17510-2:2003)	—	
CEN	EN ISO 17664:2004 Sterilizzazione dei dispositivi medici — Informazioni che devono essere fornite dal fabbricante per i processi di dispositivi medici risterilizzabili (ISO 17664:2004)	—	
CEN	EN ISO 18777:2005 Sistemi trasportabili di ossigeno liquido per uso medico — Requisiti particolari (ISO 18777:2005)	—	
CEN	EN ISO 18778:2005 Apparecchi per ventilazione polmonare — Monitor per infanti — Requisiti particolari (ISO 18778:2005)	—	
CEN	EN ISO 18779:2005 Dispositivi medici economizzatori di ossigeno e di miscele di ossigeno — Requisiti particolari (ISO 18779:2005)	—	
CEN	EN 20594-1:1993 Raccordi conici, con conicità 6% (Luer), per siringhe, aghi ed altra strumentazione medica — Requisiti generali (ISO 594-1:1986)	—	
	EN 20594-1:1993/A1:1997	Nota 3	Data scaduta (31.5.1998)

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CEN	EN ISO 21647:2004 Apparecchi elettromedicali — Requisiti particolari per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali dei dispositivi di controllo dei gas respirabili (ISO 21647:2004)	EN ISO 11196:1997 EN 12598:1999	Data scaduta (31.5.2005)
CEN	EN ISO 22612:2005 Indumenti per la protezione contro agenti infettivi — Metodo di prova per la resistenza alla penetrazione di polveri biologiche contaminanti attraverso materiali degli indumenti di protezione (ISO 22612:2005)	—	
CEN	EN 27740:1992 Strumenti chirurgici, bisturi a lame intercambiabili, dimensioni di assemblaggio (ISO 7740:1985)	—	
	EN 27740:1992/A1:1997	Nota 3	Data scaduta (31.5.1998)
CEN	EN 30993-6:1994 Valutazione biologica dei dispositivi medici — Prove relative agli effetti locali dopo l'impianto (ISO 10993-6:1994)	—	
CEN	EN 46003:1999 Sistemi qualità — Dispositivi medici — Prescrizioni particolari per l'applicazione della EN ISO 9003	—	

⁽¹⁾ ESO: Organismo europeo di Normalizzazione:

— CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (<http://www.cenorm.be>)

— CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (<http://www.cenelec.org>)

— ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (<http://www.etsi.org>)

Nota 1 In genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall'organismo europeo di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 3 In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 4) perciò consiste nella EN CCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

AVVERTIMENTO:

— Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui l'elenco figura in annesso alla direttiva n. 98/34/CE ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio modificata dalla direttiva n. 98/48/CE ⁽²⁾.

— La pubblicazione dei riferimenti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente indirizzo:

<http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/>

⁽¹⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro

(2005/C 240/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CEN	EN 375:2001 Informazioni fornite dal fabbricante con reagenti per diagnostica in vitro per uso professionale	—	
CEN	EN 376:2002 Informazioni fornite dal fabbricante con i reagenti diagnostici in vitro per test auto-diagnostici	—	
CEN	EN 556-1:2001 Sterilizzazione dei dispositivi medici — Requisiti per i dispositivi medici che recano l'indicazione «STERILE» — Requisiti per i dispositivi medici sterilizzati terminalmente	—	
CEN	EN 591:2001 Istruzioni per l'uso degli strumenti per diagnostica in vitro per uso professionale	—	
CEN	EN 592:2002 Istruzioni per l'uso per gli strumenti diagnostici in vitro per test auto-diagnostici	—	
CEN	EN 794-1:1997 Ventilatori polmonari — Requisiti particolari dei ventilatori per terapia intensiva EN 794-1:1997/A1:2000	— Nota 3	Data scaduta (31.5.2001)
CEN	EN 980:2003 Simboli grafici utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici	EN 980:1996	Data scaduta (31.10.2003)
CEN	EN 1280-1:1997 Sistemi di riempimento specifici per vaporizzatori di anestesia — Sistemi di riempimento a chiave rettangolare EN 1280-1:1997/A1:2000	— Nota 3	Data scaduta (24.11.2000)
CEN	EN ISO 4135:2001 Apparecchi per anestesia e ventilazione polmonare — Vocabolario (ISO 4135:2001)	—	
CEN	EN 12286:1998 Dispositivi medico-diagnostici in vitro — Misura di grandezze in campioni di origine biologica — Presentazione di procedimenti di misura di riferimento EN 12286:1998/A1:2000	— Nota 3	Data scaduta (24.11.2000)

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformi- tà della norma sostituita Nota 1
CEN	EN 12287:1999 Dispositivi medico-diagnostici in vitro — Misura di grandezze nei campioni di origine biologica — Descrizione dei materiali di riferimento	—	
CEN	EN 12322:1999 Dispositivi medico-diagnostici in vitro — Mezzi di coltura per microbiologia — Criteri di prestazione per mezzi di coltura EN 12322:1999/A1:2001	— Nota 3	Data scaduta (30.4.2002)
CEN	EN ISO 13485:2003 Dispositivi medici — Sistemi di gestione della qualità — Requisiti per scopi regolamentari (ISO 13485:2003)	EN ISO 13485:2000 EN ISO 13488:2000	31.7.2006
CEN	EN 13532:2002 Requisiti generali per i dispositivi medico-diagnostici in vitro per test auto-diagnostici	—	
CEN	EN 13612:2002 Valutazione delle prestazioni dei dispositivi medico-diagnostici in vitro	—	
CEN	EN 13640:2002 Prove di stabilità dei reagenti diagnostici in vitro	—	
CEN	EN 13641:2002 Eliminazione o riduzione del rischio di infezione relativa ai reagenti diagnostici in vitro	—	
CEN	EN 13975:2003 Procedure di campionamento utilizzate per le prove di accettazione dei dispositivi medico-diagnostici in vitro — Aspetti statistici	—	
CEN	EN 14254:2004 Dispositivi medico-diagnostici in vitro — Contenitori monouso per la raccolta di campioni di origine umana, diversi dal sangue	—	
CEN	EN 14820:2004 Contenitori monouso per il prelievo di campioni di sangue venoso umano	—	
CEN	EN ISO 14937:2000 Sterilizzazione dei prodotti sanitari — Requisiti generali per la caratterizzazione di un agente sterilizzante e per lo sviluppo, la convalida ed il controllo sistematico di un processo di sterilizzazione per dispositivi medici (ISO 14937:2000)	—	
CEN	EN ISO 14971:2000 Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici (ISO 14971:2000) EN ISO 14971:2000/A1:2003	— Nota 3	Data scaduta (31.3.2004)
CEN	EN ISO 15197:2003 Sistemi di dosaggio dei diagnostici in vitro — Requisiti per i sistemi auto-diagnostici di monitoraggio della glicemia nel trattamento del diabete mellito (ISO 15197:2003)	—	

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformi- tà della norma sostituita Nota 1
CEN	EN ISO 15225:2000 Nomenclatura — Specifiche per un sistema di nomenclatura per i dispositivi medici destinato allo scambio di dati regolamentati (ISO 15225:2000)	—	
CEN	EN ISO 17511:2003 Dispositivi medico-diagnostici in vitro — Misura di grandezze di campioni di origine biologica — Tracciabilità metrologica dei valori assegnati ai calibratori e ai materiali di controllo (ISO 17511:2003)	—	
CEN	EN ISO 18153:2003 Dispositivi medico-diagnostici in vitro — Misura di grandezze in campioni di origine biologica — Tracciabilità metrologica dei valori per la concentrazione catalitica di enzimi assegnati a calibratori e materiali di controllo (ISO 18153:2003)	—	

⁽¹⁾ ESO: Organismo europeo di Normalizzazione;

— CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (<http://www.cenorm.be>)

— CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (<http://www.cenelec.org>)

— ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (<http://www.etsi.org>)

Nota 1 In genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall'organismo europeo di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 3 In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 4) perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

AVVERTIMENTO:

— Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui l'elenco figura in annesso alla direttiva n. 98/34/CE ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio modificata dalla direttiva n. 98/48/CE ⁽²⁾.

— La pubblicazione dei riferimenti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente indirizzo:

<http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/>

⁽¹⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(2005/C 240/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data della decisione: 20.4.2005

Stato membro: Francia

Aiuto N: E 10/2005

Denominazione: Canone per la radiodiffusione — Francia

Obiettivo: Finanziamento del servizio pubblico francese di radiodiffusione France Télévision

Base giuridica: Loi n° 49-1032 du 30 juillet 1949

Stanziamiento: L'importo varia di anno in anno.

Durata: La suddetta normativa costituisce la base dell'attuale finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione affidato a France Télévision.

Altre informazioni: Secondo una decisione della Commissione, gli aiuti concessi a France Télévision costituiscono aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 1, lettera b), del regolamento di procedura (CE) n. 659/99. Su richiesta della Commissione le autorità francesi si sono impegnate a modificare taluni elementi del regime di finanziamento del servizio pubblico francese di radiodiffusione in modo da garantirne l'attuale compatibilità con il mercato comune.

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data della decisione: 30.3.2005

Stato membro: Lussemburgo

Aiuto N: N 205 C/2004 e N 205 D/2004

Denominazione: Legge quadro di aiuti alle imprese del settore delle classi medie

Obiettivo: Tutela dell'ambiente; promozione delle attività di R & S

Base giuridica: loi portant création d'«un cadre général des régimes d'aides en faveur du secteur des classes moyennes»

Stanziamiento: 1 milione EUR (ambiente) e 500 000 EUR (R & S)

Intensità o importo dell'aiuto:

— A concorrenza del 40 % senza la maggiorazione per gli aiuti all'ambiente.

— 100 % + 15 % per gli aiuti a favore del risanamento dei siti inquinati.

— 25 %, 50 % e 75 % per gli aiuti alla ricerca, secondo la fase di ricerca, maggiorazione esclusa

Durata: 6 anni

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione: 20.4.2004

Stato membro: Regno Unito

Numero dell'aiuto: N 206/2003

Titolo: Waterborne Freight Grant (Sovvenzione per il trasporto merci per via marittima e fluviale) (WFG)

Obiettivo: Incoraggiare il trasferimento modale delle merci trasportate su strada verso le idrovie interne o il trasporto marittimo (a breve raggio o costiero) tramite concessione di sovvenzioni a servizi già esistenti o di nuova creazione; gli aiuti sono erogati a condizione che il trasferimento modale eviti il trasporto su gomma e riduca il suo impatto ambientale.

Fondamento giuridico: Transport Act 2000, section 272; Transport (Scotland) Act 2001, section 71

Stanziamiento: Per il Freight Facilities Grant Scheme (FFG) e per il Waterborne Freight Grant (WFG) sono stanziati complessivamente 60 milioni di GBP.

Durata: 6 anni

Altre informazioni: Il regime costituisce integrazione del vigente regime «Freight Facilities Grant» (FFG) ⁽¹⁾.

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

⁽¹⁾ N 649/2001 - UK- Freight Facilities Grant; decisione della Commissione del 20.12.2001.

Data della decisione: 20.4.2004

Stato membro: Francia

Aiuto N: N 312/2003

Denominazione: Rinnovo del sistema di finanziamento dei Centri tecnici industriali (CTI) e dei Centri professionali di sviluppo tecnico (CPDE)

Obiettivo: Promozione dei prodotti della meccanica, dei beni di consumo e dei materiali da costruzione (beni di consumo, prodotti della meccanica, materiali da costruzione)

Base giuridica: loi 2001-692 du 1^{er} août 2001 et loi de finance annuelle

Durata: A decorrere dalla data di autorizzazione della Commissione fino al 31 dicembre 2004

Altre informazioni: I beneficiari sono CTI e CPDEs nei settori delle merci di consumo, dell'ingegneria meccanica e dei materiali nel settore dell'edilizia.

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data della decisione: 3.3.2005

Stato membro: Germania (Sassonia)

Aiuto N: N 548/04

Denominazione: Aiuto allo sviluppo di prodotti e metodi nuovi o di tipo nuovo nello Stato libero di Sassonia — Proroga del regime di aiuti NN 32/98

Obiettivo: R&S

Base giuridica:

Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit über die Gewährung von Zuwendungen für Projekte zur Entwicklung neuer oder neuartiger Produkte und Verfahren im Freistaat Sachsen (Einzelbetriebliche Projektförderung) vom 7. Februar 2001;

Vorläufige Sächsische Haushaltsordnung (SäHo) vom 19. Dezember 1990;

Vorläufige Verwaltungsvorschrift zu §§ 23, 44 SäHo

Stanziamento: 225 milioni di EUR

Intensità o importo dell'aiuto: 50 % per la ricerca industriale; 25 % per lo sviluppo precompetitivo; maggiorazione del 10 % per le PMI (se applicabile); maggiorazione del 10 % per l'effettiva cooperazione tra istituti pubblici di R&S ed imprese.

Durata: 1.1.2005 — 31.12.2009

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione: 21.6.2005

Stati membri: Italia

Numero dell'aiuto: N 582/04

Denominazione: Aiuto di Stato per la promozione dei biocarburanti/vantaggio fiscale

Obiettivo: Difesa dell'ambiente

Base giuridica: Art. 21 par. 6 del Decreto Legislativo 25 ottobre 1995 n. 504; legge del 30.12.2004 n. 311 (finanziaria 2005)

Intensità o importo dell'aiuto: EUR 561 267 000

Durata: Fino 30.06.2010

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data della decisione: 14.7.2004

Stato membro: Regno Unito (Galles)

Aiuto n.: N 597/2003

Denominazione: Programma di produzione di energia dal legno

Obiettivo: Il programma mira a incentivare l'utilizzo del legno come fonte di energia rinnovabile nel Galles: esso finanzia progetti intesi a favorire il costituirsi di un mercato locale della legna da ardere

Base giuridica: 1967 Forestry Act

Stanziamento: 6 milioni di GBP (pari a 9 milioni di EUR) per l'intera durata del programma

Intensità o importo dell'aiuto: Non superiore al 40 % dei costi ammissibili, con una maggiorazione del 5 % nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) e del 10 % nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE. A favore delle PMI può essere aggiunta un'altra maggiorazione del 10 %

Durata: 3 anni (fino al settembre 2007)

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data della decisione: 3.5.2005

Stato membro: Belgio (Regione fiamminga)

Aiuto n.: N 608/2004

Denominazione: Certificati di produzione combinata di calore ed elettricità

Obiettivo: Protezione dell'ambiente (Energia)

Base giuridica: Besluit van de Vlaamse regering van 5 maart 2004 houdende de openbaredienstverplichting ter bevordering van de elektriciteitsopwekking in kwalitatieve warmtekrachtinstallaties

Intensità o importo dell'aiuto: La misura non costituisce aiuto

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari

(2005/C 240/05)

La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 12 quinquies del citato regolamento. Le eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere trasmesse, per il tramite dell'autorità competente di uno Stato membro, di uno Stato membro dell'OCM o di un paese terzo riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati, in particolare al punto 4.6, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

«CAROTA DELL'ALTOPIANO DEL FUCINO»

N. CE: IT/00270/21.01.2003

DOP () IGP (X)

La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo. Per un'informazione completa, gli interessati e in particolare i produttori dei prodotti coperti dalla DOP o dall'IGP in questione sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare presso i servizi o le associazioni nazionali oppure presso i servizi competenti della Commissione europea ⁽¹⁾.

1. *Servizio competente dello Stato membro*

Nome: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Indirizzo: Via XX Settembre n. 20 — I-00187 Roma
Tel. 06-481 99 68
Fax 06-42 01 31 26
e-mail: qtc3@politicheagricole.it

2. *Richiedente*

- 2.1 Nome: Consorzio di Tutela e valorizzazione degli ortaggi dell'altopiano del Fucino
2.2 Indirizzo: P.zza Torlonia, 91 I-67051 AVEZZANO (AQ)
Tel. (39) 863 50 22 31
2.3 Composizione: Produttori/trasformatori (x) altro ()

3. *Tipo di prodotto*

Classe 1. 6 Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale e trasformati — Carota

4. *Descrizione del disciplinare*

(sintesi delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

4.1 Nome: «Carota dell'Altopiano del Fucino»

⁽¹⁾ Commissione europea - Direzione generale Agricoltura - Unità Politica di qualità dei prodotti agricoli - B-1049 Bruxelles.

4.2 Descrizione:

L'IGP «Carota dell'Altopiano del Fucino» designa le carote delle cultivar della specie «*Daucus carota* L.», derivanti dalle seguenti varietà: MAESTRO (Vilmorin); PRESTO (Vilmorin); CONCERTO (Vilmorin); NAPOLI (Bejo); NANDOR (Clause); DORDOGNE (SG).

Il prodotto deve avere le caratteristiche di seguito elencate:

- forma: cilindrica con punta arrotondata, assenza di peli radicali;
- colore: arancio intenso compreso il colletto;

contenuto:

- saccarosio >3 %;
- beta carotene >100 mg/Kg;
- acido ascorbico > 5 mg/Kg;
- proteine > 1,2 %;
- fibra > 1,2 %

proprietà fisiche: croccantezza della polpa e rottura vitrea.

Per tutte le varietà la categoria commerciale deve essere Extra e Prima.

4.3 Zona geografica:

La zona di produzione della «Carota dell'Altopiano del Fucino» è l'intero comprensorio dell'Altopiano del Fucino.

La delimitazione viene individuata dalla Strada Provinciale Circonfucense e include porzioni di territorio, suddivise da strade interpoderali ed appezzamenti numerati, appartenenti ai seguenti Comuni della provincia di L'Aquila: Avezzano e frazioni; Celano e frazioni; Cerchio; Aielli; Collarmele; Pescina e frazioni; S.Benedetto dei Marsi; Gioia nei Marsi e frazioni; Lecce dei Marsi; Ortucchio; Trasacco; Luco dei Marsi.

4.4 Prova dell'origine:

La coltivazione delle carote in pieno campo è iniziata, nell'Altopiano del Fucino nel 1950. I notevoli redditi assicurati dalla coltura hanno destato l'interesse degli agricoltori, che hanno così inserito la carota nella rotazione colturale classica in uso nell'Altopiano del Fucino.

Insieme ai benefici economici, la coltivazione della carota ha determinato un allungamento della rotazione colturale, cosa che ha ridotto notevolmente fenomeni negativi come lo sviluppo di fitopatologie o il fenomeno della stanchezza del terreno che tanti problemi arrecavano alle colture del Fucino. Al riguardo è da sottolineare come il controllo dei nematodi della patata e della barbabietola da zucchero sia oggi affidato alla corretta rotazione colturale, resa possibile anche grazie all'introduzione della carota, contrariamente a quanto si faceva in passato con trattamenti nematocidi, effettuati con fumigazioni.

Il successo raggiunto da tale coltura, che la pone come coltivazione di punta trainante tutto il comparto orticolo dell'Altopiano del Fucino, è individuabile anche nel grado di preferenza e nella notorietà che questa produzione riscontra nei mercati nazionali ed esteri. Una notorietà che induce molti operatori a far uso della denominazione «Fucino» per commercializzare prodotto proveniente da altre aree di produzione. Ne consegue, pertanto, la necessità di garantire l'origine del prodotto, mediante procedure che assicurino la tracciabilità delle varie fasi di produzione, ed il controllo dei produttori e delle particelle catastali su cui si coltiva la carota del Fucino iscritti in appositi elenchi. I predetti controlli verranno svolti da un organismo di controllo. Lo stesso, accreditato presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, dovrà verificare anche la rispondenza del prodotto «Carota dell'Altopiano del Fucino IGP» alle prescrizioni del disciplinare di produzione.

4.5 Metodo di ottenimento:

Le tecniche di produzione riportano modalità ordinarie di coltivazione della carota individuabili nelle operazioni seguenti:

preparazione del letto di semina mediante: aratura; fresatura per l'affinamento della superficie; rullatura; concimazione che escluda l'uso di letame onde evitare fenomeni di imbrunimento delle radici a causa della decomposizione della sostanza organica durante il ciclo vegetativo.

La semina è esclusivamente meccanica per garantire uniformità di distribuzione e una ottimale densità colturale dei semi. Si provvede a mettere a dimora il seme in interfile di 35-40 cm, mentre sulla fila il seme è distribuito su bande della larghezza di 5 — 7 cm oppure in file binate continue. Il seme è posto ad una profondità variabile dai 0,5 ai 1,5 cm.

L'avvicendamento o rotazione colturale da osservare obbligatoriamente è di minimo 4 anni.

Le tecniche colturali sono eseguite normalmente a macchina.

Sono previste almeno una sarchiatura per consentire il controllo delle infestanti e la riduzione di compattezza del terreno al fine di assicurare uno sviluppo armonioso della radice senza strozzature o piegamenti; e almeno una rincalzatura per evitare fenomeni di inverdimento del colletto.

Le irrigazioni vanno effettuate con modesti ma frequenti volumi di adacquamento che non superano i 400 mc/ha per intervento, il sistema usato è per aspersione. Nel periodo estivo (luglio, agosto), le irrigazioni, se necessarie, vengono effettuate durante le ore notturne o al massimo nelle prime ore del mattino.

La raccolta è praticata valutando gli stadi di maturazione più idonei in funzione della destinazione del prodotto e della tipologia di confezionamento; essa si effettua nel rispetto delle norme di qualità fissate dalla regolamentazione comunitaria e delle caratteristiche di cui al punto 4.2.

Il prodotto da destinare alla conservazione dovrà essere raccolto a sviluppo ultimato e non prima del termine previsto per la cultivar, considerando l'andamento climatico per garantire conservabilità e mantenimento delle caratteristiche qualitative ed organolettiche. Durante il periodo estivo (luglio, agosto) la raccolta si effettua nelle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio così da evitare l'esposizione al sole del prodotto.

Appena raccolte le carote devono essere trasportate, entro quattro ore, nei centri di condizionamento, dove, prima del lavaggio e confezionamento, subiscono un raffreddamento utile a garantire loro il mantenimento delle caratteristiche di croccantezza, colore dell'epidermide e sapore.

4.6 Legame:

La grandissima disponibilità di prodotto ha favorito, limitatamente all'area considerata, attività correlate di condizionamento e confezionamento del prodotto nonché la realizzazione di impianti di trasformazione della carota sia in cubetti che in succhi. Tutto ciò ha contribuito a creare un sistema che associa alle ottime caratteristiche pedoclimatiche dell'area, il notevole grado di specializzazione degli operatori di settore, sia essi coltivatori che commercianti e il notevole patrimonio di strutture di lavorazione che assicurano all'area la notorietà di area caroticola per eccellenza.

L'Altopiano del Fucino, area particolarmente nota per la produzione di ortaggi, si colloca geograficamente nell'Italia centro-meridionale, in quella che è considerata la Regione dei Parchi, l'Abruzzo.

L'area interamente pianeggiante, ad una altitudine di 700 mt. s.l.m., con i suoi 16 000 Ha, è circondata da monti di particolare interesse ambientale come quelli del «Parco nazionale d'Abruzzo», del «Velino-Sirente» e degli «Ernici-Simbruini».

La sua origine, quale zona agricola, non ci porta più lontano della fine del 1800 quando furono completate le opere di prosciugamento, ad opera del principe Alessandro Torlonia, di quello che era considerato il terzo lago d'Italia come estensione: Il Lago del Fucino.

Di fronte a questi eventi l'Altopiano del Fucino si può definire come «Territorio giovane, altamente produttivo ed incontaminato» che, grazie alla natura del terreno ed al clima particolarmente favorevole, riesce a trasmettere agli ortaggi peculiarità organolettiche e nutrizionali tali da essere apprezzate e riconosciute dai consumatori europei.

La natura del terreno è sabbioso-limoso con elevata quantità di calcare attivo, la reazione (PH) è tra subalcalina ed alcalina, con valori elevati di sostanza organica attribuibile anche alle laute concimazioni letamiche effettuate dagli agricoltori del Fucino con cadenza biennale.

Il clima è influenzato dalla presenza di catene montuose circostanti, dall'altitudine e dall'umidità relativa ceduta dalla fitta rete di canali che assicurano sia il fabbisogno idrico durante le coltivazioni che il recupero delle acque superflue in inverno. In sostanza si hanno inverni rigidi e piovosi mentre in estate il caldo investe tutto il territorio prevalentemente in luglio e metà agosto, inoltre, in considerazione dell'altitudine, la zona è caratterizzata da notevoli escursioni termiche che avvengono tra il giorno e la notte.

L'evoluzione colturale, successivamente alla bonifica, ha visto le prime coltivazioni di patate e barbabietole da zucchero, successivamente altre colture, tra cui le carote, hanno avuto il loro insediamento nell'Altopiano del Fucino, oltre per consentire un migliore avvicendamento colturale, anche per una maggiore specializzazione dei coltivatori unita all'intraprendenza degli stessi.

Il Fucino ha trovato nella carota la sua coltura trainante, grazie anche alle peculiarità che il territorio stesso riesce a trasmettere al prodotto.

Le carote prodotte nel Fucino, proprio per la tipologia dei terreni molto sciolti e privi di scheletro, si caratterizzano per la forma della radice, prevalentemente cilindrica con punta arrotondata, priva di peli radicali e assenza di cicatrici profonde nei punti di emissione del capillizio, epidermide liscia, colore arancio intenso su tutta la radice, inoltre altre caratteristiche sono rintracciabili nel contenuto di elementi nutritivi: nelle Carote dell'Altopiano del Fucino vanno segnalati in positivo un levato contenuto in acido ascorbico (5 mg/Kg) e zuccheri totali con un equilibrato rapporto tra gli stessi. Il contenuto in glucidi è superiore allo standard e si accompagna ad un tenore in proteine dell'1,2 %, mentre il contenuto in fibra (1,8 %) rende maggiormente biodisponibile la quantità di oligoelementi presenti (calcio, ferro, fosforo e potassio).

Le vitamine nella «Carota dell'Altopiano del Fucino» costituiscono un altro degli elementi caratterizzanti che la rendono ben distinguibile; tiamina, riboflavina e soprattutto carotene (>100 mg/kg) risultano presenti con alti valori.

4.7 Struttura di controllo:

Nome: AGROQUALITA
Indirizzo: Via Montebello n. 8 — I-00185 Roma
Tel. 06-47 82 24 63
Fax: 06-47 82 24 39

4.8 Etichettatura:

Il prodotto deve essere posto in vendita in appositi imballaggi nuovi, realizzati in legno, cartone o plastica distinto da apposita etichetta riportante le seguenti indicazioni:

- la denominazione «CAROTA DELL'ALTOPIANO DEL FUCINO» IGP INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA, realizzata a caratteri almeno doppi a quelli di ogni altra iscrizione;
- tutti gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale, indirizzo dell'azienda produttrice/confezionatrice e quant'altro previsto dalle norme in materia.
- È vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare.

I prodotti per la cui elaborazione è utilizzata come materia prima la «Carota dell'Altopiano del Fucino IGP», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

- la «Carota dell'Altopiano del Fucino IGP» certificata come tale, deve costituire il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

- gli utilizzatori della «Carota dell'Altopiano del Fucino IGP» siano iscritti in apposito registro attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dallo stesso controllati limitatamente alla denominazione protetta.

L'utilizzazione non esclusiva della «Carota dell'Altopiano del Fucino IGP» consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene o in cui è trasformato o elaborato.

Logo

Il marchio di identificazione è rappresentato, nella parte superiore, dalla scritta di colore verde Pantone P.C.S. (S 274-1 CVS), bordato di nero, Carota dell'Altopiano del Fucino, carattere Cooper blk hd bt, con evidente andamento sinuoso come a rappresentare un'altura nella parte centrale della scritta (Altopiano) e una più bassa nella parte finale (Fucino). Nella parte sottostante, la scritta INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA, carattere Arial rounded mt bold, di colore bianco ottenuto dal contorno con riempimento di colore blu, Pantone reflex blue. A sinistra delle scritte il logo I.G.P. della CE.

4.9 Condizioni nazionali: —

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari

(2005/C 240/06)

La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 12 quinquies del citato regolamento. Le eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere trasmesse, per il tramite dell'autorità competente di uno Stato membro, di uno Stato membro dell'OCM o di un paese terzo riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati, in particolare al punto 4.6, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

«PATACA DE GALICIA» O «PATATA DE GALICIA»

N. CE: ES/00205/06.09.2001

DOP () IGP (X)

La presente scheda costituisce una sintesi informativa. Per informazioni complete, gli interessati e in particolare i produttori del prodotto coperto dalla DOP o dall'IGP in questione sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare a livello nazionale oppure presso i servizi competenti della Commissione europea ⁽¹⁾.

1. *Servizio competente dello Stato membro*

Nome: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Dirección General de Alimentación.
Subdirección General de Denominaciones de Calidad y Relaciones Interprofesionales y Contractuales

Indirizzo: Paseo Infanta Isabel, 1, E-28071 — Madrid

Telefono (34) 913 47 53 94

Fax (34) 913 47 54 10

2. *Richiedente*

2.1.A) Nome: S.A.T. N447 XUGA — A LIMIA.

2.2.A) Indirizzo: Porto Alto. Xinzo de Limia. OURENSE.

2.1.B) Nome: Cooperativa de Santaballa

2.2.B) Indirizzo: Santaballa. Vilalba. LUGO.

2.3) Composizione: produttori/trasformatori (x) altro ()

3. *Tipo di prodotto*

Classe 1.6. Frutta, ortaggi e cereali — Patata.

4. *Descrizione del disciplinare*

(riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

4.1 Nome: «Pataca de Galicia» o «Patata de Galicia».

⁽¹⁾ Commissione europea - Direzione generale dell'Agricoltura - Unità «Politica di qualità dei prodotti agricoli», B - 1049 Bruxelles

4.2. Descrizione:

Il prodotto è definito come tuberi della specie *Solanum tuberosum* L., della varietà «KENNEBEC», destinati al consumo umano.

Le patate in questione dovranno avere un calibro minimo di 40 mm e massimo di 80 mm. Il calibro sarà stabilito dalla lunghezza (in mm) del lato di una maglia quadrata di un reticolo attraverso il quale i tuberi dovranno passare in modo naturale e quanto più prossimo.

Le caratteristiche particolari delle patate saranno le seguenti:

- forma da rotonda a ovale
- presenza di occhi molto superficiali
- buccia di aspetto liscio e fine
- colore della buccia: giallo chiaro
- colore della polpa: bianco
- consistenza: soda al tatto e densa dopo cottura, consistente in bocca
- qualità per il consumo: eccellente; caratteristiche straordinarie di contenuto di materia secca e qualità di colore, aroma e sapore dopo cottura
- caratteristiche analitiche: contenuto in materia secca superiore al 18 % e tenore di zuccheri riduttori inferiore allo 0,4 %.

4.3. Zona geografica:

Quattro subzone appartenenti alla Comunità autonoma di Galizia con territorio così definito:

- Subzona di Bergantiños (Coruña): costituita dai territori comunali di Carballo, Coristanco, Laracha, Malpica e Ponteceso.
- Subzona di Terra Cha-A Mariña (Lugo): formata da tutti i territori comunali di Abadín, Alfoz, Barreiros, Cospeito, Foz, Lourenzá Mondoñedo, Ribadeo, Trabada, Valadouro, Vilalba e Xermade.
- Subzona di Lemos (Lugo): costituita dai territori comunali di Monforte, Pantón e Saviñao.
- Subzona di A Limia (Ourense): costituita dalla totalità dei territori comunali di Baltar, Os Blancos, Calvos de Randín, Porqueira, Rairíz de Veiga, Sandiás, Sarreaus, Trasmiras, Vilar de Santos e Xinzo de Limia; le parrocchie di Coedo e Torneiros del comune di Allaríz; le parrocchie di Atas, Cualedro, Lucenza, Vilela e A Xironda del comune di Cualedro; le parrocchie di Bóveda, Padreda, Seiró e Vilar de Barrio appartenenti al comune di Vilar de Barrio, nonché le parrocchie di A Abeleda, Bobadela a Pinta, A Graña e Sobradelo del comune di Xunqueira de Ambía.

4.4. Prova dell'origine:

Saranno ammissibili all'indicazione geografica protetta soltanto le patate da consumo della varietà Kennebec ottenute da sementi certificate oppure le patate da riutilizzazione controllata provenienti dalla propria azienda, ottenute nelle parcelle adatte (sane, senza alcun tipo di patologia), ubicate nelle subzone e iscritte nei registri del Consejo Regulador.

Parimenti, soltanto i depositi e gli impianti di condizionamento ubicati nelle subzone e iscritti nei rispettivi registri del Consejo Regulador potranno procedere all'imballaggio con la dicitura I.G.P. «Pataca de Galicia».

Il magazzino e il condizionamento vengono effettuati nelle subzone indicate per la necessità di preservare le caratteristiche peculiari della produzione e per il fatto che tradizionalmente gli impianti si situano nelle comarche in cui la produzione è di qualità superiore, il che a sua volta consente un più efficace funzionamento della struttura di controllo. Ciò permette inoltre di ridurre le eventuali perdite in termini di qualità finale del prodotto dovute al trasporto (aumento del numero di urti, temperature inadeguate, ecc.) e a condizioni di magazzino non ideali.

Il Consejo Regulador, in base ai criteri generali applicabili agli organismi di certificazione di prodotti conformi alla norma EN 45011, garantirà la tracciabilità del prodotto mediante un programma di ispezione, localizzazione e controllo delle parcelle seminate per produzione, in base alla dichiarazione di semina annuale, eseguito dal personale del Consejo Regulador nonché attraverso un programma di controllo e di miglioramento della qualità (affidato dal Consejo Regulador ad una impresa esterna, non appartenente al settore) comprendente il processo di magazzino, manipolazione, condizionamento ed etichettatura del prodotto.

4.5. Metodo di ottenimento:

Il prodotto finale dovrà essere conforme ad una qualità minima: aspetto varietale caratteristico, patate intere ed esenti da ablazioni o ammaccature, sane, pulite e con la buccia ben formata, compatte e senza germogli, prive di difetti esterni, macchie, ferite, deformazioni o colorazioni, con umidità adeguata e senza sapori o odori estranei.

La produzione seguirà le pratiche tradizionali: la stessa parcella non potrà essere coltivata per due anni consecutivi, non verranno utilizzate sementi non certificate o di provenienza esterna all'azienda, sarà rispettato un quadro di impianto di 75 × 32-35 cm, saranno utilizzati concimi biologici e sarà mantenuto un rapporto C/N adeguato. Sarà obbligatorio effettuare la rincalzatura e non irrigare la coltura nei trenta giorni precedenti il raccolto.

Le produzioni massime ammesse alla commercializzazione saranno di 22 000 kg/ha, in coltura arida, e di 35 000 kg/ha, in coltura irrigua.

Il confezionamento verrà effettuato in partite di calibro (tra 40 e 80 mm) e provenienza omogenei, in confezioni autorizzate dal Consejo Regulador, di contenuto netto da 15, 10, 5, 4, 3, 2 e 1 kg (ma anche da 25 kg per alberghi e ristoranti).

Il trasporto avverrà in veicoli opportunamente condizionati e il prodotto sarà immagazzinato in locali anch'essi opportunamente condizionati e autorizzati dal Consejo Regulador.

4.6. Legame:

Legame storico

Della coltivazione della patata in Galizia viene fatta menzione già nel 1607; la sua reale importanza e dimensione sociale viene riscontrata verso la metà del secolo XVIII e si ritrovano testimonianze nei primi processi (1736) tra contadini e percettori delle decime. La massima diffusione di questo tubero giunge con la crisi cerealicola del 1768-69 e da quel momento esso costituirà l'elemento fondamentale dello sviluppo demografico.

Dalla fine del secolo XVIII la coltivazione delle patate (sia arida che irrigua) è una delle caratteristiche più spiccate del paesaggio agricolo della Galizia e costituisce indubbiamente la base del sostentamento alimentare della popolazione e del patrimonio zootecnico della regione, soprattutto bovino e suino.

La sua comparsa e la sua diffusione generalizzata contribuirono enormemente allo sviluppo della coltura mista di sussistenza e la si ritrova da quel tempo sino al giorno d'oggi: essa costituisce un elemento ricorrente in quasi la totalità delle colture in avvicendamento che si praticano in Galizia.

Legame geografico

Orografia — In generale, le zone alte della regione sono adatte allo sviluppo della silvicoltura e dell'allevamento estensivo, le zone intermedie sono perlopiù destinate all'agricoltura estensiva con allevamento non stabulato, mentre nelle valli nelle zone di bassa altitudine viene praticata con ottimi risultati la coltivazione intensiva ortofrutticola.

Clima — In considerazione delle condizioni climatiche, delle caratteristiche dei terreni e degli accurati trattamenti colturali che vengono praticati nelle subzone di produzione della patata della Comunità autonoma della Galizia, questo prodotto possiede una qualità culinaria eccezionale. Questo fatto, ben noto ai commercianti e ai consumatori, fa sì che la patata galiziana sia molto apprezzata ed abbia un prezzo superiore, sia sui mercati regionali che su quello nazionale.

Per quanto riguarda le condizioni climatiche, occorre sottolineare che le abbondanti precipitazioni nelle subzone di produzione (1 000-1 500 mm/anno) e le miti temperature fanno sì che le colture della patata presentino un ottimo sviluppo vegetativo e non necessitino irrigazione artificiale e producano quindi una crescita continua dei tuberi. L'esistenza di un periodo arido nei mesi di agosto e di settembre fa sì che i tuberi perdano acqua prima del raccolto e maturino perfettamente formando una buccia uniforme e robusta, il che, congiuntamente con una diminuzione del tenore d'acqua nel tubero, facilita la conservazione dello stesso e aumenta la sua qualità culinaria.

Suoli — Sono particolarmente adatti terreni fini, non sassosi e con tenore di materia organica non eccessivamente elevato. Nelle zone di produzione predominano i terreni franchi e franco-argillosi con valori del pH compresi tra 5 e 6,5 che sono ottimi per questa coltura. La composizione del suolo consente che la buccia del tubero sia fine ed uniforme e che i tuberi stessi vengano estratti dal terreno praticamente già puliti e non debbano essere lavati. Il pH debolmente acido impedisce che il prodotto sia colpito dalla malattia chiamata scabbia o vaiolo della patata (tuberi con buccia ruvida, grinzosa e butterata, non adatti alla vendita).

Per quanto riguarda le operazioni colturali, spiccano le abbondanti concimazioni (dalle 25 alle 30 t/ha) che producono l'eccellente qualità culinaria finale della patata.

4.7. Organismo di controllo:

Nome: Consejo Regulador de la Denominación Específica «Pataca de Galicia»

Indirizzo Finca Devesa, s/n. N-525, p.k. 200. 32630. Xinzo de Limia. Ourense

Telefono (98-8) 462650

Fax (98-8) 462650

Il Consejo Regulador è conforme alla norma EN 45011, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

4.8. Etichettatura:

Sulla confezione dovrà essere stampato, in caratteri della grandezza di un terzo della superficie principale della stessa, il logotipo della denominazione e la dicitura dell'indicazione geografica protetta «Pataca de Galicia». Inoltre, ogni confezione dovrà recare la controetichetta inviata dal Consejo Regulador, opportunamente numerata e corredata del logotipo della denominazione.

4.9. Condizioni nazionali:

- Legge 25/70, del 2 dicembre 1970, Statuto della vigna, del vino e delle bevande alcoliche.
 - Decreto 835/1972, del 28 marzo 1972, di applicazione della legge 25/1970.
 - Ordinanza 25 gennaio 1994 di attuazione nella legislazione spagnola del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari.
 - Decreto regio 1643/1999, del 22 ottobre 1999, sulle modalità di presentazione delle domande di iscrizione nel registro comunitario delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
-

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari

(2005/C 240/07)

La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 12 quinquies del citato regolamento. Le eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere trasmesse, per il tramite dell'autorità competente di uno Stato membro, di uno Stato membro dell'OCM o di un paese terzo riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati, in particolare al punto 4.6, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

«**CLEMENTINE DE CORSE**»

N. CE: FR/00300/02.07.2003

DOP () IGP (X)

La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo. Per un'informazione completa, gli interessati e in particolare i produttori del prodotto coperto dalla DOP o dall'IGP in questione sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare presso i servizi o le associazioni nazionali oppure presso i servizi competenti della Commissione europea ⁽¹⁾.

1. *Servizio competente dello Stato membro*

Nome: Institut National des Appellations d'Origine (I.N.A.O.)
Indirizzo 51, rue d'Anjou F-75008 Paris
Telefono (33-1) 53 89 80 00
Fax (33-1) 42 25 57 97
e-mail: info@inao.gouv.fr

2. *Associazione*

2.1 Nome: Association pour la Défense et la Promotion de la Clémentine de Corse -APRODEC

2.2 Indirizzo: Maison Verte 15, avenue Jean Zuccarelli —F-20200 Bastia
Telefono (04) 95 31 74 34
Fax 04 95 31 74 34
e-mail: www.aprodec@wanadoo.fr

2.3 Composizione: produttori/trasformatori (X) altri (X): vivaisti

3. *Tipo di prodotto*

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati.

4. *Descrizione del disciplinare*

(sintesi delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

4.1 Nome: «Clémentine de Corse»

⁽¹⁾ Commissione europea - Direzione generale «Agricoltura e sviluppo rurale» - Unità «Politica di qualità dei prodotti agricoli» - B-1049 Bruxelles.

4.2 Descrizione:

La «Clémentine de Corse» è una clementina (*Citrus clementina*) senza semi, che deve presentare le seguenti caratteristiche:

- buccia di colore rosso-arancio con un massimo di 1/5 di colorazione verde;
- calibro da medio a piccolo, con diametro massimo della sezione equatoriale compreso tra 46 e 68 mm;
- tenore minimo in succo 42 %;
- gusto acidulo;
- rapporto di maturazione ottenuto dal rapporto (E/A) tra il tenore in zucchero del succo (E), espresso in gradi Brix e gli acidi titolabili espressi in acido citrico del succo (A) per 100 grammi. Detto rapporto E/A deve essere compreso fra 8 e 17, per un'acidità compresa fra 0,65 e 1,4;
- 30 % minimo della frutta commercializzata con una o due foglie attaccate al peduncolo.

4.3 Zona geografica:

L'area geografica di produzione della «Clémentine de Corse» si estende al territorio o a parte del territorio di vari comuni dei dipartimenti dell'Alta Corsica e della Corsica del Sud, da cui è costituita l'isola di Corsica. I territori in questione si trovano perlopiù sui litorali e sono definiti sulla base di criteri di altitudine, pendenza e distanza dal mare (cfr. paragrafo 4.6).

La produzione e le operazioni di raccolta e di condizionamento devono essere effettuate all'interno della zona IGP.

4.4 Prova d'origine:

Ogni produttore è autorizzato, previo controllo preliminare, dall'associazione richiedente e dall'organismo di certificazione. La tracciabilità è garantita da un'identificazione iniziale di ciascun blocco varietale e prosegue nel corso delle diverse fasi sino al consumatore finale.

Ciascuna azienda dispone di un «Inventario frutteto» nel quale vengono identificate le parcelle coltivate a clementine e i blocchi varietali. Il «Registro del produttore» consente di verificare i tipi di interventi effettuati per produttore e per blocco varietale. Ogni partita raccolta viene identificata per produttore e per blocco varietale. Essa conserva il numero di identificazione per la consegna al centro di condizionamento, per la registrazione in «entrata» e «uscita», nonché durante le operazioni di spedizione e trasporto.

Nella fase della vendita al consumatore finale, le unità di condizionamento sono anch'esse identificate mediante un numero che include il numero di lotto del prodotto confezionato, il numero di centro e il numero dell'azienda agricola e del blocco varietale da cui proviene la partita in questione.

4.5 Metodo di ottenimento:

Il sistema di produzione praticato dagli agrumicoltori della Corsica si fonda su di una gestione agronomica per blocchi varietali.

- Per «blocco varietale» si intende un insieme di clementini che soddisfa le seguenti condizioni: è composto da una sola varietà, è raggruppato all'interno di una zona omogenea (terreni, esposizione, altitudine), viene gestito in modo uniforme e autonomo rispetto ad altri blocchi (periodi e metodi d'intervento in materia di fertilizzazione, irrigazione, protezione fitosanitaria, trattamenti vari, potatura, raccolto ecc.).

- La competenza, derivante dall'esperienza condivisa dei produttori, dai risultati di vent'anni di ricerca agronomica locale e dallo sviluppo di sistemi in rete di aiuto alla decisione, consente di ottenere frutti di qualità omogenea e specifica.
- Le piante vengono potate ogni anno.
- La fertilizzazione e l'irrigazione sono modulate in funzione di parametri agronomici e analitici soggetti a costante valutazione. Nelle parcelle deve obbligatoriamente essere presente un sistema d'irrigazione.
- La raccolta manuale ha inizio quando il frutto ha raggiunto la colorazione tipica e la maturazione ottimale sull'albero e avviene in più passaggi per garantire una maggiore omogeneità delle partite raccolte. Il frutto viene colto con la foglia per garantirne la freschezza.
- I frutti, una volta raccolti, non possono essere sottoposti ad alcun trattamento chimico. È vietato l'utilizzo di attivatori di colore. In fase di confezionamento, i frutti sono semplicemente ricoperti da uno strato di cera naturale e selezionati al fine di soddisfare i requisiti di qualità della «Clémentine de Corse».
- Le operazioni di calibratura e di confezionamento dei frutti vengono effettuate nella zona geografica di produzione IGP al fine di salvaguardare la qualità dei frutti, garantire la tracciabilità del prodotto e facilitare il controllo su queste fasi della produzione. Le norme di calibratura, applicate congiuntamente da tutti gli operatori, consentono di garantire un rispetto rigoroso del calibro di riferimento. Per i frutti certificati IGP, sono considerati ammissibili esclusivamente i calibri da 1 a 5. La registrazione finale IGP viene effettuata su partite confezionate.
- Gli imballaggi garantiscono l'identificazione e la qualità dei frutti sino alla vendita al consumatore finale.

4.6 Legame:

Se la produzione di clementine riveste oggi un ruolo di prim'ordine nell'economia insulare, la coltura degli agrumi in Corsica vanta antiche radici. Alcuni autori ne datano l'introduzione all'inizio dell'era cristiana, con frutteti ubicati soprattutto sui terrazzamenti pedemontani della costa orientale sino a Cap Corse e in Balagne. Oltre al cedro, la cui coltivazione a fini commerciali fu interrotta a causa di eventi climatici eccezionali le cui conseguenze furono amplificate da una congiuntura economica sfavorevole, nei vecchi agrumeti dell'isola si coltivavano aranci, mandarini, limoni, come ricordano numerosi autori e alcuni esemplari si possono vedere ancora oggi qua e là, a testimonianza del passato agrumicolo dell'isola.

- Quando negli anni '20 la clementina fu scoperta in Algeria, varie piante furono portate e piantate in Corsica. Successivamente, grazie a studi approfonditi di carattere tecnico ed economico, condotti dalla Stazione di ricerca agronomica di San Giuliano, con sede in Corsica dalla fine degli anni '50, si è giunti alla conclusione che la coltivazione della clementina doveva essere collocata al primo posto tra le produzioni agrumicole della regione.
- A partire dal 1964, gli agrumicoltori sono passati alla coltivazione estensiva della clementina. Attualmente i frutteti corsi coprono oltre 2 000 ettari, con una produzione media attestata sulle 22 000 tonnellate.
- Oggi si può dunque affermare che la Clémentine de Corse gode di una solida reputazione e che la foglia attaccata al frutto è fortemente associata alla sua origine. La Clémentine de Corse è considerata un prodotto specifico per le sue qualità (calibro, gusto, succosità, colorazione).
- Tuttavia, le specifiche qualità del frutto, seppur intrinsecamente legate agli uomini che lo producono, sono dovute anche ad alcune particolarità del suolo e del clima isolano:

- I terreni agrumicoli della zona IGP di Corsica si distinguono in effetti dai terreni di norma presenti nelle aree del Mediterraneo per la loro origine granitica e scistosa e per il loro carattere spesso più acido e meno pesante, più simile a quello dei terreni presenti in zone a clima temperato oceanico. Questi terreni consentono di sviluppare portainnesti specifici, in grado di conferire ai frutti particolari caratteristiche qualitative.
- L'influenza del mare e la presenza dei vicini rilievi montagnosi conferiscono alla zona di produzione una specificità climatica che si traduce in una temperatura temperata, con pluviometria ed igrometria elevate, che favoriscono l'ottenimento di un frutto caratterizzato da una colorazione e da un gusto particolari (più acido, meno dolce).
- Inoltre, il carattere insulare della Corsica consente di proteggere i frutteti da numerose gravi fitopatie virali, da cui sono attualmente indenni. Le dimensioni ridotte dei frutteti, unitamente alla conformazione dei rilievi, contribuiscono a tenere maggiormente sotto controllo lo sviluppo dei parassiti che potrebbero colpire i frutti.
- Per tutte queste ragioni l'area geografica in questione è stata definita sulla base della compresenza in determinate zone di particolari condizioni climatiche e pedologiche, tenendo conto di alcuni criteri distintivi facilmente identificabili relativi all'ubicazione delle zone suddette, quali:
 - l'altitudine: sono state prese in considerazione solo le zone comprese fra i 2 e i 300 metri d'altitudine. In effetti, al di sotto dei 2 metri, i terreni si rivelano sistematicamente inadatti (sono infatti ricchi di sale, idromorfi, torbosi, eccessivamente sabbiosi). Oltre i 300 metri, pendenze e clima sono sfavorevoli;
 - la pendenza: deve essere inferiore al 25 %;
 - la distanza dal mare: deve essere inferiore ai 15 km, per poter beneficiare degli effetti benefici del mare.

4.7 Organismo di controllo:

Nome: CERTIPAQ Centre de Certification des Produits Agricoles et Alimentaires de Qualité.
Ente di certificazione autorizzato con il n. CC 14 e accreditato dal COFRAC, in conformità alla norma EN 45011, con il n. 7-10/97.

Indirizzo 9, avenue Georges V — F-75008 Paris

Telefono 01 45 30 92 92

Fax 01 45 30 93 00

e-mail: certipaq@certipaq.com

4.8 Etichettatura:

Gli imballaggi per la spedizione dei frutti IGP «Clémentine de Corse» e le particolari etichette riportate sugli imballaggi sono convalidate dall'ente di controllo.

Oltre alle indicazioni obbligatorie, che rispondono ai requisiti commerciali di legge, sulle confezioni deve figurare la dicitura: «Indicazione Geografica Protetta: Clémentine de Corse».

4.9 Condizioni nazionali: —

AIUTI DI STATO — PAESI BASSI**Aiuti di Stato n. C 15/2005 (ex NN 34/2005)****Presunti aiuti irregolari in favore di VAOP****Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE**

(2005/C 240/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con lettera del 3.5.2005, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha notificato ai Paesi Bassi la decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto riguardo al quale avvia il procedimento entro un mese dalla data di pubblicazione della presente sintesi e della lettera che segue, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo aiuti di Stato
SPA 3, 6/5
B-1049 Bruxelles
Fax: (32-2) 296 12 42

Dette osservazioni saranno comunicate ai Paesi Bassi. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI**DESCRIZIONE**

(1) VAOP, ovvero l'associazione dei fornitori di carta di recupero (dall'olandese «Vereniging van Aanbieders van Oud Papier»), è stata istituita agli inizi degli anni Novanta da diversi distretti locali dei Paesi Bassi. L'obiettivo di questa cooperativa a responsabilità limitata consisteva nell'organizzare la raccolta ottimale, il trattamento iniziale (smistamento/compressione) e la vendita della carta di recupero proveniente dal territorio dei distretti locali che vi aderivano. Dato che VAOP subappalta ad altre società la maggior parte del lavoro — come il trasporto e il trattamento iniziale — nel 2002 l'associazione contava soltanto 20 dipendenti per un volume d'affari di 27,5 milioni di EUR. Essa riscuote dalle autorità locali un compenso per la raccolta e il trattamento iniziale della carta di recupero proveniente dal loro territorio ma a sua volta versa loro i redditi prodotti dalla vendita della carta di recupero ai produttori di carta riciclata. Negli anni Novanta si è registrato un incremento molto significativo delle attività di VAOP. La quota dell'associazione sul mercato della raccolta della carta di recupero si è collocata tra il 25-30 % agli inizi degli anni Duemila. Anche sul mercato del trattamento iniziale della carta di recupero (smistamento/compressione) l'associazione riveste un ruolo di assoluto rilievo. Contemporaneamente, VAOP si è inserita sul mercato olandese della raccolta dei frammenti di vetro, diventandone uno dei leader.

(2) Se è vero che le leggi olandesi incaricano le autorità locali di provvedere alla raccolta separata della carta di recupero per poi immetterla sul mercato per il riciclaggio, non

sussiste nulla di specifico per quanto concerne lo svolgimento effettivo di tali incarichi. È per questo che la maggioranza dei distretti locali olandesi organizzano gare pubbliche per la concessione in appalto dei lavori. VAOP partecipa regolarmente a queste gare, mettendosi quindi in concorrenza diretta con imprese del settore privato che offrono gli stessi servizi.

(3) Oggetto del procedimento in corso sono due prestiti concessi da organismi pubblici. Nel primo caso, nel marzo 1998 la banca BNG ha concesso un prestito di 16,3 milioni di NLG (7,4 milioni di EUR) a VAOP. Dal bilancio consolidato di VAOP, al 31 dicembre 1997, risultavano fondi propri pari a 0,8 milioni di NLG (0,4 milioni di EUR) su un totale di bilancio di 17,3 milioni di NLG (7,9 milioni di EUR). Nel secondo caso, nel corso del 2001 le autorità locali hanno autorizzato la conversione di pagamenti che VAOP doveva loro da tempo — in quanto fornitori di carta di recupero — in un prestito subordinato di 3 milioni di NLG (1,3 milioni di EUR). VAOP aveva subito notevoli perdite alla fine del 2000. Al 31 dicembre 2000 il bilancio consolidato di VAOP registrava un risultato negativo di 3,4 milioni di NLG (1,5 milioni di EUR), su un totale di bilancio di 32,1 milioni di NLG (14,5 milioni di EUR).

VALUTAZIONE

(4) L'importo del prestito concesso da BNG in proporzione, tra l'altro, all'ammontare dei fondi propri di VAOP all'epoca della concessione, è superiore al livello che sarebbe stato accettabile per una banca del settore privato in tale situazione. Dato che i fondi propri utilizzabili per far

fronte a sviluppi negativi e per assorbire un determinato livello di perdite erano pressoché nulli, il rischio di insolvenza di VAOP era molto alto. BNG ha sì richiesto garanzie nella forma di pegni sui crediti futuri ma il valore delle garanzie fornite per il prestito era nettamente inferiore rispetto al prestito erogato. Per ricevere un finanziamento così ingente, una società che si trovi a trattare con finanziatori operanti in un'economia di mercato avrebbe dovuto disporre di un capitale proprio maggiore. Il prestito concesso da BNG ha dunque consentito a VAOP di poter crescere in tempi più rapidi, di partecipare a numerose gare pubbliche per l'aggiudicazione di appalti e di proporre prezzi inferiori.

(5) Il secondo prestito — prestito subordinato di 1,3 milioni di EUR concesso dai distretti locali — risale al primo semestre del 2001, quando la situazione finanziaria di VAOP era estremamente preoccupante. Il capitale proprio di VAOP era pressoché inesistente. A ciò si aggiungeva un debito con prelazione di importo molto elevato. Infine, quasi tutti i gli elementi dell'attivo erano già ipotecati in favore di BNG. Per riassumere: sussisteva un elevato rischio di fallimento che, se si fosse concretizzato, non avrebbe permesso ai creditori subordinati di recuperare più nulla. A quel punto, le autorità locali interessate erano già creditrici di VAOP in quanto fornitori di carta di recupero. Un creditore operante in economia di mercato avrebbe probabilmente preferito convertire il credito in prestito piuttosto che richiedere il fallimento di VAOP, che avrebbe potuto comportare la perdita parziale o addirittura totale dell'importo dovuto. Tuttavia, nel caso in questione, la Commissione dubita che le condizioni del prestito sarebbero state accettabili per un creditore operante in un'economia di mercato. Per concludere, le disposizioni relative al prestito subordinato in questione determinano un vantaggio per VAOP.

(6) Le due suddette misure costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(7) Nessuna delle deroghe previste all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, al divieto generale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 87, paragrafo 1, sembra applicabile al caso in questione. Per quanto concerne l'articolo 86, paragrafo 2, la Commissione rileva che le due misure di aiuto non erano né finalizzate al riciclaggio di carta, né hanno garantito la prestazione di tale servizio nei distretti dei Paesi Bassi. VAOP ha infatti diversi concorrenti e non vi sono elementi per concludere che questi ultimi, o nuovi potenziali concorrenti, non avrebbero potuto prestare i servizi di raccolta dei rifiuti a cui VAOP provvede dal 1998.

(8) Considerando quanto predetto, la Commissione nutre dubbi sul fatto che l'aiuto possa essere giudicato compatibile con il mercato comune.

TESTO DELLA LETTERA

«Met dit schrijven stelt de Commissie Nederland ervan in kennis dat zij, na onderzoek van de door uw autoriteiten verstrekte informatie over de bovengenoemde maatregel, heeft besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden.

1. PROCEDURE

(1) Bij brief van 12 juni 2002, die werd ingeschreven op 17 juni 2002, ontving de Commissie een klacht tegen vier vermeende onrechtmatige steunmaatregelen ten behoeve van VAOP, te weten een gedeeltelijke vrijstelling van de vennootschapsbelasting en belasting op toegevoegde waarde, het verstrekken van een lening, alsmede het verstrekken van een achtergestelde lening. Bij brieven van 30 juli 2002 en 6 december 2002 verzocht de Commissie de Nederlandse autoriteiten om inlichtingen, die zij ontving bij brieven van 10 oktober 2002 respectievelijk 10 februari 2003. Op 29 april 2003 had een bijeenkomst plaats tussen de klager en de diensten van de Commissie. Bij brief van 5 mei 2003 deelde de klager de Commissie mee dat hij voornemens was bij de Nederlandse autoriteiten meer informatie over de zaak in te winnen en dat hij op basis hiervan zijn klacht vervolgens zou heroriënteren naar bepaalde steunmaatregelen. Bij brief van 13 september 2004, ingeschreven op 17 september 2004, verschaftte de klager aanvullende gegevens, met name over de financiële situatie van VAOP en liet hij weten voornemens te zijn de klacht te beperken tot de door de BNG aan VAOP verstrekte lening. Op basis van dit nieuwe document verzocht de Commissie de Nederlandse autoriteiten bij brief van 21 oktober 2004 om aanvullende inlichtingen, die zij verschaften bij brief van 17 december 2004, ingeschreven op 3 januari 2005.

2. BESCHRIJVING

2.1. De begunstigde

(2) VAOP (Vereniging van Aanbieders van Oud Papier) werd begin jaren '90 door verscheidene Nederlandse gemeenten opgericht. Deze coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid had ten doel de optimale inzameling, bewerking (sorteren/persen) en verkoop van het afvalpapier dat van het grondgebied van de deelnemende gemeenten afkomstig is.

(3) Aangezien VAOP de meeste werkzaamheden aan andere bedrijven uitbesteedt, zoals het vervoer en de bewerking, had het in 2002 slechts 20 personeelsleden bij een omzet van 27,5 miljoen EUR. VAOP brengt de plaatselijke autoriteiten de kosten in rekening voor de inzameling en bewerking van het van hun grondgebied afkomstige afvalpapier maar draagt ook aan hen de inkomsten over die door de verkoop van het afvalpapier aan de producenten van kringlooppapier worden gegenereerd.

Conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, ogni aiuto concesso illegalmente può formare oggetto di recupero presso il beneficiario.

(4) De oorspronkelijke coöperatie is *Coöperatieve Vereniging VAOP u.a.* In de loop van de jaren heeft deze moedermaatschappij verscheidene dochterondernemingen in het leven geroepen om het operationele gedeelte van haar activiteiten in onder te brengen. Deze dochterondernemingen zijn naamloze vennootschappen. De Commissie zal al deze ondernemingen onderzoeken als een één enkele economische entiteit vormende groep omdat de moedermaatschappij in alle dochterondernemingen een meerderheidsbelang bezit. Deze participaties worden overgenomen in de geconsolideerde rekening van de moedermaatschappij. Daarnaast heeft BNG, de voornaamste crediteur van VAOP, slechts één kredietovereenkomst met de groep gesloten, en heeft zij niet een overeenkomst met iedere afzonderlijke onderneming; niettemin zijn in deze overeenkomst ook per onderneming kredietlimieten vastgelegd. Tenslotte zijn er verscheidene financiële overdrachten en zekerheden tussen de verschillende ondernemingen van de groep. Zo is bijvoorbeeld iedere onderneming tegenover BNG aansprakelijk voor de schulden van een andere tot de groep behorende onderneming.

2.2. De markt

(5) De activiteiten van VAOP maakten in de jaren '90 een zeer belangrijke groei door. Het marktaandeel van VAOP op de Nederlandse markt voor de inzameling van oud papier bereikte in de eerste jaren van het nieuwe millennium 25 tot 30 %. VAOP is daarnaast een belangrijke speler op de markt voor het bewerken van afvalpapier (sorteren/persen). Parallel hieraan betrad VAOP de markt voor de inzameling van afvalglas, waar het een van de marktleiders werd.

(6) Hoewel de Nederlandse wetgeving aan plaatselijke autoriteiten de taak oplegt om afvalpapier gescheiden in te zamelen en voor hergebruik op de markt aan te bieden, wordt de wijze waarop aan deze taken invulling wordt gegeven niet in de wet geregeld. Daarom organiseren de meeste Nederlandse gemeenten aanbestedingsprocedures om deze werkzaamheden uit te besteden. VAOP neemt regelmatig deel aan deze procedures. Bij deze gelegenheden treedt VAOP rechtstreeks in concurrentie met bedrijven van de private sector die dezelfde diensten aanbieden. Het feit dat VAOP, indien geselecteerd, de meeste activiteiten aan derden uitbesteedt verandert niets aan de afbakening van de markt waarop VAOP actief is, namelijk de markt waarop zij opdrachten binnenhaalt en waar zij door het ontvangen van staatssteun de concurrentie zou kunnen vervalsen.

(7) Het feit dat de plaatselijke overheid — indien deze aan het einde van de aanbestedingsprocedure VAOP kiest — lid kan worden van de coöperatie VAOP doet niets af aan de conclusie dat VAOP als dienstverlener actief is op een markt waar concurrentie is. Deze toetreding "achteraf" maakt immers VAOP niet tot een onderdeel van de plaatselijke overheid die optreedt op een bevoegdheidssterrein dat door de wet exclusief aan hem is toegekend en waar geen concurrentie bestaat. Dit wordt bevestigd door het feit dat de Nederlandse belastingdienst VAOP niet als lokale overheid maar als een gewone onderneming behandelt.

2.3. De twee maatregelen

(8) Ten eerste kende BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) in maart 1998 een kredietfaciliteit van 16,3 miljoen NLG (7,4 miljoen EUR) aan VAOP toe. Op 31 december 1997 gaf de geconsolideerde balans van VAOP aan dat het eigen kapitaal 0,8 miljoen NLG (0,4 miljoen EUR) beliep en het balanstotaal 17,3 miljoen NLG (7,9 miljoen EUR) bedroeg. Een jaar later beliepen eigen kapitaal en balanstotaal, na de toekenning van de lening, 0,09 miljoen NLG (0,04 miljoen EUR) respectievelijk 29,1 miljoen NLG (13,2 miljoen EUR).

(9) Ten tweede hebben de lokale overheden er — in hun rol als leverancier van afvalpapier — in de loop van 2001 mee ingestemd dat aan hen door VAOP verschuldigde laattijdige betalingen in een achtergestelde lening van 3 miljoen NLG (13 miljoen EUR) werd omgezet. VAOP had eind 2000 zware verliezen geleden na het faillissement van een van haar dochterondernemingen. Op 31 december 2000 lieten de geconsolideerde rekeningen van VAOP een negatief eigen vermogen zien van 3,4 miljoen NLG (1,5 miljoen EUR). Op dezelfde datum bedroeg het balanstotaal 32,1 miljoen NLG (14,5 miljoen EUR).

3. BEOORDELING

3.1. Bestaan van steun

Staatsmiddelen en toerekenbaarheid

(10) Beide maatregelen worden gefinancierd met staatsmiddelen, hetzij direct door de lokale overheden hetzij indirect door BNG die 100 % eigendom is van de Staat, de provinciën en de gemeenten die onder hun controle vallen.

(11) Terwijl de tweede maatregel rechtstreeks aan de autoriteiten kan worden toegeschreven, doet de eerste, te weten de door BNG verleende kredietfaciliteit, de kwestie van toerekenbaarheid aan de staat rijzen. In het onderhavige geval wijzen verschillende elementen erop dat BNG niet als een gewone commerciële bank, maar onder de invloed van de overheid is opgetreden. Het aandelenbezit in BNG is beperkt tot entiteiten van de Nederlandse overheidssector. Verschillende leden van de Raad van Commissarissen zijn afkomstig van lokale, provinciale en nationale overheden. Volgens de gegevens waarover de Commissie beschikt vormden deze leden tot 2003 de meerderheid van de Raad van Commissarissen. Op zijn website presenteert BNG zich als "een bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang". Aandeelhouders van de BNG zijn onder meer de lokale en regionale autoriteiten die de eigendom van en zeggenschap over VAOP hebben. Tenslotte lijkt, zoals hieronder wordt aangetoond, de gewraakte transactie onaanvaardbaar voor een schuldeiser in een markteconomie. Dit wijst erop dat BNG in het kader van deze transactie is opgetreden als een overheidsinstantie die de commerciële dochteronderneming van verwante overheidsinstanties wil helpen, en niet als een bank in het kader van het normale verloop van haar kredietactiviteiten.

Voordeel

- (12) De omvang van de door BNG verstrekte lening lijkt, in vergelijking onder meer met de omvang van het eigen vermogen van VAOP op dat tijdstip, boven een niveau te liggen dat in die situatie voor een bank van de private sector aanvaardbaar was geweest. Aangezien er vrijwel geen eigen vermogen was als buffer in geval van ongunstige ontwikkelingen en om bepaalde verliezen te absorberen, was de kans op wanbetaling zeer groot. BNG verlangde zekerheden in de vorm van hypotheekrechten over een deel van de vorderingen ten einde in geval van faillissement meer geld te kunnen terugvorderen. De waarde van deze zekerheden was echter veel geringer dan het bedrag van de verstrekte leningen.
- (13) Om een zo omvangrijke financiering te krijgen zou een onderneming tegenover particuliere schuldeisers in een markteconomie meer eigen vermogen nodig hebben gehad. Het staat buiten kijf dat aandelenfinanciering meer kost dan schuldfinanciering en dat dit soort financiële middelen moeilijker is aan te trekken.
- (14) De lening van BNG lijkt dan ook een aanzienlijk voordeel te hebben verschaft omdat deze VAOP in staat stelde zich sneller te ontwikkelen, op meer aanbestedingen in te schrijven en lagere prijzen op te geven.
- (15) De tweede maatregel — de door de gemeenten verstrekte achtergestelde lening van 1,3 miljoen EUR — vond plaats in het eerste halfjaar van 2001, toen VAOP er financieel slecht voorstond. Op dat tijdstip had VAOP een negatief eigen vermogen van 3,4 miljoen NLG (1,5 miljoen EUR). Daarnaast was er nog een aanzienlijk bedrag aan niet-achtergestelde schulden. Ook waren bijna alle activa al bezwaard door hypotheekrechten ten gunste van BNG. Kortom: de waarschijnlijkheid van een faillissement was groot en indien dit zich inderdaad had voorgedaan hadden de achtergestelde crediteuren niets meer kunnen invorderen.
- (16) Op dat ogenblik waren de betrokken lokale overheden al schuldeisers van VAOP, dat aan hen — in hun hoedanigheid van leveranciers van afvalpapier — betalingen schuldig was. Na een vergelijking van het verwachte verlies in elk scenario had een schuldeiser in een markteconomie er mogelijk de voorkeur aan gegeven zijn vorderingen in een lening om te zetten in plaats van het faillissement van VAOP aan te vragen, hetgeen potentieel het gedeeltelijke of totale verlies van de vorderingen tot gevolg had kunnen hebben. Het verstrekken van de lening zou derhalve op zich mogelijkwijfs niet automatisch steun uitmaken. De Commissie betwijfelt in het onderhavige geval echter of de voorwaarden van de lening voor een schuldeiser in een markteconomie aanvaardbaar zouden zijn geweest. De gemeenten hadden namelijk een rente moeten verlangen die in overeenstemming was met het risico. Daarnaast hadden zij er niet mee mogen instemmen dat zij de meest achtergestelde schuldeiser van VAOP werden terwijl hun bestaande vorderingen van een hogere rangorde waren. Het feit dat de lening achtergesteld is maakt terugvordering in geval van faillissement aanzienlijk minder waarschijnlijk.
- (17) De verstrekkers van de achtergestelde lening waren ook de aandeelhouders van VAOP. Daarom moesten zij, bij het evalueren van potentiële verliezen in geval van faillissement (in vergelijking met de verliezen bij omzetting van de bestaande vorderingen in een lening), rekening houden met het verwachte verlies op hun bestaande vorderingen en op de waarde van hun aandelen. In beginsel zou deze stand van zaken de aandeelhouders ertoe kunnen aanzetten zich ten aanzien van de voorwaarden van de lening soepeler op te stellen om de waarde van hun aandelen te behouden indien deze houding hun algemeen een financieel gunstiger resultaat kon waarborgen. Redelijkerwijs kan echter worden aangenomen dat de waarde van hun aandelen op het tijdstip waarop de lening werd verstrekt te verwaarlozen was aangezien de boekwaarde van het aandelenkapitaal ver onder nul lag. Een drastische ommekeer ten goede viel niet te verwachten en het faillissement dreigde. Onder deze omstandigheden was er voor de lokale overheden geen bijzondere reden om soepeler voorwaarden voor de lening te aanvaarden aangezien deze opoffering alleen ten goede zou zijn gekomen aan de overige crediteuren van VAOP en niet aan hen als aandeelhouders.
- (18) Concluderend kan worden gezegd dat de achtergestelde lening een voordeel voor VAOP lijkt te hebben verschaft dat de onderneming onder normale marktvoorwaarden niet zou hebben gekregen.

Selectiviteit

- (19) VAOP is de enige begunstigde van de maatregelen.

Gevolgen voor het handelsverkeer tussen lidstaten

- (20) Enkele rechtstreekse concurrenten van VAOP zijn dochters van buitenlandse maatschappijen. De steun verhindert daarom potentieel dat buitenlandse bedrijven zich op de Nederlandse markt vestigen of hun activiteiten daar uitbreiden. Daarnaast bestaat er ten aanzien van het afvalpapier en glas dat door VAOP wordt ingezameld een intensieve handel. Zo ondertekende VAOP een 10-jarige overeenkomst voor de levering van 2 miljoen ton afvalpapier met een dochteronderneming van Stora Enso in Langerbrugge, België. VAOP verkoopt haar papier ook aan Aziatische kopers.
- (21) Concluderend lijken deze twee maatregelen te kunnen worden aangemerkt als staatssteun overeenkomstig artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag.

3.2. Verenigbaarheid met het Verdrag

- (22) Geen van de uitzonderingsbepalingen van artikel 87, lid 2 is op het onderhavige geval van toepassing. Wat artikel 87, lid 3 betreft, merkt de Commissie op dat de regio Hilversum, waar VAOP is gevestigd, niet in aanmerking komt voor regionale steun uit hoofde van artikel 87, lid 3, onder a) en c). De uitzonderingsbepalingen van artikel 87, lid 3, onder b) en d) zijn uiteraard niet van toepassing.

- (23) Wat artikel 87, lid 3, onder c) betreft, merkt de Commissie op dat VAOP als een middelgroot bedrijf kan worden aangemerkt. De KMO-verordening ⁽¹⁾ is evenwel niet van toepassing aangezien beide maatregelen exploitatiesteun vormen zonder dat er enige voorwaarden aan zijn verbonden.
- (24) Op grond van artikel 87, lid 3, onder c), kan steun ten behoeve van het milieu verenigbaar worden geacht. In dit verband heeft de Commissie de communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu ⁽²⁾ vastgesteld. Aangezien de beide steunmaatregelen echter niet verbonden zijn aan maatregelen ter bescherming van het milieu als zodanig, lijken de bepalingen van deze kaderregeling niet van toepassing te zijn.
- (25) Reddings- en herstructureringssteun voor ondernemingen kan eveneens op basis van artikel 87, lid 3, onder c) als verenigbaar worden beschouwd. De richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun ⁽³⁾ lijken echter niet op de twee steunmaatregelen in kwestie van toepassing te zijn. Ten eerste heeft BNG de lening verstrekt op een tijdstip waarop de onderneming niet in moeilijkheden verkeerde in de zin van de richtsnoeren. Ten tweede werd de lening van de lokale overheden verstrekt op een tijdstip waarop de onderneming zich in moeilijkheden bevond maar blijkbaar geen deel uitmaakte van een omvangrijk herstructureringsplan waarmee de onderneming haar levensvatbaarheid op lange termijn had kunnen herstellen, aangezien er bijvoorbeeld geen herkapitalisatie plaatsvond om het eigen vermogen van de onderneming te herstellen dat derhalve in sterke mate negatief bleef.
- (26) Tenslotte wijst de Commissie erop dat de bepalingen in artikel 86, lid 2 niet op het onderhavige geval van toepassing lijken. Met de twee steunmaatregelen werd niet het

verlenen van een dienst van algemeen economisch belang beoogd of bewerkstelligd, te weten de inzameling en bewerking van afvalpapier in delen van Nederland, welke dienst anders niet zou zijn verricht. De Commissie wijst er namelijk op dat VAOP verscheidene concurrenten heeft en niets wijst erop dat laatstgenoemden of andere potentiële nieuwkomers de diensten op het gebied van afvalinzameling die sedert 1998 door VAOP worden verstrekt, niet hadden kunnen verrichten.

- (27) De Commissie betwijfelt dan ook of de steun als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt kan worden beschouwd.

4. CONCLUSIE

Gelet op de bovenstaande overwegingen verzoekt de Commissie Nederland, in het kader van de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag, binnen één maand vanaf de datum van ontvangst van dit schrijven zijn opmerkingen te maken en alle dienstige inlichtingen te verstrekken voor de beoordeling van de steun. De Commissie wil onder andere precieze gegevens ontvangen over de aan de twee leningen in kwestie verbonden voorwaarden en rente. In dit verband verzoekt de Commissie Nederland haar inzichten over de toerekenbaarheid met betrekking tot de BNG-lening en het in hoger vermeldde twee maatregelen vervatte voordeel te willen meedelen. Voorts wenst zij gegevens te ontvangen over de economische en financiële ontwikkeling van onderneming, inclusief de mogelijke terugbetaling van twee leningen, sedert de toekenning van deze twee steunmaatregelen. Zij verzoekt uw autoriteiten onverwijld een afschrift van dit schrijven aan de potentiële begunstigen van de steunmaatregel te doen toekomen.»

⁽¹⁾ PB L 10 van 13.1.2001, blz. 33.

⁽²⁾ PB C 37 van 3.2.2001, blz. 3.

⁽³⁾ Aangezien de maatregelen van 1998 en 2001 dateren, moeten zij worden onderzocht op basis van de in PB C 368 van 23.12.1994, blz. 12 gepubliceerde richtsnoeren voor de eerste maatregel en op basis van de in PB C 288 van 9.10.1999, blz. 2 gepubliceerde richtsnoeren voor de tweede.

Annuncio ⁽¹⁾ di un periodo per il controllo e la valutazione della situazione dei diritti del lavoro in Bielorussia in vista della revoca temporanea dei benefici nell'ambito dello Schema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG)

(2005/C 240/09)

A norma dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 2501/2001 ⁽²⁾ del Consiglio relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate, gli accordi preferenziali possono essere revocati a un paese beneficiario dell'SPG in caso di «grave e sistematica violazione della libertà di associazione, del diritto di negoziazione collettiva o del principio di non discriminazione in materia di occupazione e di professioni, o sfruttamento del lavoro minorile, secondo le definizioni previste dalle pertinenti convenzioni dell'OIL».

Sulla base delle informazioni ottenute dalla Confederazione internazionale dei sindacati liberi (CISL), dalla Confederazione europea dei sindacati (CES) e dalla Confederazione mondiale del lavoro (CML), la Commissione ha effettuato un'inchiesta sulle presunte sistematiche e gravi violazioni della libertà di associazione in Bielorussia definite dalle convenzioni OIL nn. 87 e 98.

La Commissione ritiene che le risultanze giustifichino la revoca temporanea per il motivo di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b) ed ha deciso, conformemente alla procedura di cui all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 2501/2001, di controllare e valutare la situazione in Bielorussia per un periodo di sei mesi. La Commissione intende presentare una proposta al Consiglio per la revoca temporanea delle preferenze commerciali concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 2501/2001 a meno che, prima della fine del suddetto periodo, la Bielorussia non si sia impegnata a prendere le misure necessarie per conformarsi entro otto mesi ai principi enunciati nella dichiarazione dell'OIL del 1998 sui principi e diritti fondamentali nel lavoro, come risulta dalle 12 raccomandazioni della relazione del luglio 2004 della commissione d'inchiesta dell'OIL.

⁽¹⁾ Decisione della Commissione, del 17 agosto 2005, relativa al controllo e alla valutazione della situazione dei diritti del lavoro in Bielorussia in vista della revoca temporanea delle preferenze commerciali.

⁽²⁾ GU L 346 del 31.12.2001, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso n. COMP/M.3938 — CRH/Quester)**

(2005/C 240/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 15/09/2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M3938. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (<http://europa.eu.int/eur-lex/lex>)
-